

Ricorsi

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: S.p.a; Comune di

FATTO

Il signor, in data e, ha presentato due connesse richieste d'accesso alla S.p.a - soggetto incaricato della riscossione di tributi e sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada per conto di enti pubblici - e al Comune di Chiedeva in particolare:

Copia della comunicazione eventualmente inoltrata ai sensi dell'articolo 1 comma 544 Legge 22/2012 prima dell'avvio del pignoramento presso terzi; copia dell'atto di pignoramento presso terzi; copia della notificazione del pignoramento eseguita nei confronti del medesimo; nonché copia di eventuali richieste di informazioni inviate all'Anagrafe Tributaria presso la Direzione Regionale competente dell'Agenzia delle Entrate e dei riscontri dalla stessa pervenuti; copia di eventuali istanze inviate a banche per le medesime finalità in particolare a con copia dei connessi riscontri avuti.

Precisa nel ricorso che i documenti risultano necessari per la tutela dei propri diritti per verificare la rispondenza delle attività eseguite ai principi di legge e a quelli elaborati dalla giurisprudenza in materia di esecuzioni mobiliari presso soggetti terzi, oltre che la loro proporzionalità e non eccedenza rispetto alla necessità di recupero del credito vantato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor si rivolgeva nei termini alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presentando ricorso solo contro la S.p.a

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. La documentazione relativa ai pignoramenti presso il ricorrente e presso terzi, nonché le relative notifiche appaiono qualificabili quali *atti giudiziari* ed esulano pertanto dall'ambito di applicazione della Legge 241/'90. Quanto alle successive richieste la Commissione ritiene che il ricorrente abbia puntualmente indicato il nesso di strumentalità

tra le stesse e la posizione giuridica che il medesimo intende far valere. Conseguentemente con riferimento a tale parte delle richieste il ricorso appare fondato e quindi meritevole di essere accolto: il ricorrente vanta infatti un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – all'accesso richiesto nonchè un interesse difensivo.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile con riferimento ai documenti relativi ai pignoramenti, in quanto *atti giudiziari*, e lo accoglie con riferimento alle ulteriori richieste e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il signor aveva presentato alla questura di una richiesta d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa alla propria istanza di attribuzione della per anzianità di servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente perveniva alla Commissione nota del ricorrente il quale dichiara che l'amministrazione adita ha soddisfatto la richiesta ostensiva successivamente alla presentazione del ricorso *de quo*.

Perveniva altresì memoria della amministrazione resistente di analogo contenuto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione del ricorrente di aver ricevuto da parte dell'amministrazione adita la documentazione oggetto di istanza, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato, ha presentato una richiesta d'accesso datata e rivolta alla Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo copia della seguente documentazione:

- avviso di accertamento nei confronti di, (...)
- avviso di accertamento nei confronti di, (...)
- e copia degli eventuali ricorsi e numeri RG dei processi tributari a carico dei predetti soggetti.

Motivava l'istanza con riferimento all'avvenuta emissione, a carico del e della, s.r.l., di avvisi di accertamento e alla circostanza che i suddetti avvisi "sono scaturiti dai rapporti commerciali con le ditte, e, (...". Evidenziava una finalità difensiva della documentazione richiesta. Il legale del ricorrente dichiara che i predetti avvisi di accertamento sono richiamati nell'accertamento di s.r.l..

L'amministrazione adita rigettava l'istanza deducendo, in sostanza, la carenza di un interesse qualificato all'accesso nonché della strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse dedotto non apparendo sufficiente a radicare l'interesse la circostanza degli intercorsi rapporti lavorativi con i controinteressati. Evidenziava altresì la necessità di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, controinteressati e altri soggetti terzi.

Avverso tale provvedimento è il signor, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione ritiene necessario ottenere dalla amministrazione resistente un chiarimento relativo alla circostanza, dichiarata dal legale del ricorrente, che i chiesti avvisi di accertamento sono richiamati nell'avviso di accertamento notificato al ricorrente. Occorre in particolare comprendere se tali documenti siano richiamati a corredo motivazionale dell'accertamento notificato al ricorrente ovvero in quale altra modalità o circostanza, fornendo specifico chiarimento in tal senso. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio disposto in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Comando Interregionale Carabinieri “.....”

FATTO

Il sig., colonnello dei Carabinieri, in data ha presentato una richiesta d'accesso al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Comando Interregionale Carabinieri “.....”, ciascuno per la parte di propria competenza. Chiedeva in particolare: *“atti presupposti connessi e consequenziali che direttamente o indirettamente hanno costituito il sottostante giuridico e fattuale della mancata possibilità per giorni di assumere il prestigioso incarico fino a indurre il Governo a revocare tale nomina nel Consiglio dei ministri del u.s.”*. Tale istanza era direttamente attinente alla avvenuta revoca dell'incarico a *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nella Regioneper il quale il medesimo era stato nominato nella seduta del Consiglio dei Ministri del

Le amministrazioni adite inviavano documentazione ritenuta, però, parziale dall'istante e conseguentemente il colonnello ha adito la Commissione con ricorso del

Sono pervenute memorie di tutte le amministrazioni odierne resistenti con le quali

- a) il Ministero della Difesa Ufficio Legislativo dichiara di aver consentito accesso a tutta la documentazione in proprio possesso;
- b) il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dichiara di aver inviato tutta la documentazione in proprio possesso con alcune limitazioni connesse ad ipotesi di esclusione dall'accesso, previste dall'articolo 24 ovvero a tutela della riservatezza di soggetti coinvolti.
- c) il Comando Interregionale Carabinieri dichiara di aver inviato tutta la documentazione in proprio possesso con alcune limitazioni connesse ad ipotesi di esclusione dall'accesso previste dall'articolo 24 ovvero a tutela della riservatezza di soggetti coinvolti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa di aver consentito accesso a tutta la documentazione in proprio possesso, non può che rigettare il ricorso nei riguardi di tale amministrazione per inesistenza di ulteriore documentazione, non potendo la Commissione dubitare della dichiarazione di una amministrazione resa in un documento ufficiale.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Comando Generale e dal Comando Interregionale la Commissione osserva di non essere stata posta nelle condizioni di valutare se l'esclusione dall'accesso dei *singoli* documenti sottratti sia stata legittima, trattandosi di documentazione numerosa, individuata con scarni riferimenti ed essendo altresì generica l'indicazione della cause di esclusione. Si rileva però, proprio con riferimento a tale ultimo punto una eccessiva genericità del riferimento alle cause di esclusione dall'accesso e ciò sia con riguardo al laconico richiamo all'articolo 24 Legge 241/'90 (senza precisazione alcuna dello specifico punto della norma) sia in relazione alla deduzione di un interesse alla riservatezza di soggetti terzi. Si precisa, in primo luogo, che i documenti oggetto di istanza sono immediatamente riferentisi alla posizione personale del richiedente - che è risultata incisa dal provvedimento di revoca emesso nei propri confronti - la cui tutela risulta prevalente rispetto alla dedotta esistenza di diversi interessi solo genericamente indicati (in relazione all'art. 24).

Inoltre la Commissione precisa che se i documenti richiesti contengono parti riferite a soggetti terzi l'amministrazione, lungi dal negare *tout court* l'ostensione, può procedere ad oscuramento delle parti in questione garantendo in tal modo il diritto di accesso. L'amministrazione pertanto dovrà rivalutare la propria determinazione sulla base delle considerazioni fin qui esposte consentendo ulteriore accesso alla documentazione detenuta ed esclusa dall'accesso nonché a quei documenti finora sottratti, operando opportuni oscuramenti a tutela di terzi eventualmente menzionati e coinvolti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Penale per i Minorenni di

FATTO

Il signor, assistente di polizia penitenziaria, in data presentava una richiesta d'accesso all'Istituto Penale per i Minorenni di, presso il quale presta servizio. Chiedeva in particolare documentazione afferente ad un procedimento disciplinare avviato a suo carico nonché la documentazione prodromica e successiva ad esso comunque correlata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza d'accesso così presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si dà atto di aver accolto l'istanza d'accesso dopo successivo esame e valutazione della documentazione oggetto di interesse.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di aver accolto la richiesta d'accesso *de qua*, ritiene cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direzione Centrale Gestione delle Risorse

FATTO

La signora, in data, ha presentato un'istanza d'accesso alla Direzione Centrale Gestione Delle Risorse del Consiglio Nazionale Delle Ricerche avente ad oggetto documentazione relativa alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. posti di, Bando, da destinare all'area strategica "....." alla quale ha partecipato.

Chiedeva in particolare:

- *“tutti i verbali della commissione d'esame ivi compresi i criteri di valutazione comprendenti le scale per l'attribuzione dei punteggi corrispondente ai giudizi*
 - *tutte le schede comparative dei titoli della sottoscritta e degli altri candidati con riferimento alle valutazioni dei seguenti punti*
- A. *Prodotti della ricerca suddivisi in (...) (...)*
- B. *Curriculum*
- *I curricula di tutti i candidati”*

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di verifica della correttezza dell'applicazione dei criteri definiti per la valutazione ed il loro impatto sull'effettiva valutazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminare il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, come ben noto, il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla procedura stessa, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Potrà quindi accedere ai documenti relativi alla propria posizione individuale, a quelli formati dalle commissioni nonché quelli relativi agli altri partecipanti alla selezione, ciò con le precisazioni e limitazioni di seguito esposte. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa ed il costante indirizzo di questa Commissione, l'accesso ai documenti delle prove selettive – qualora i partecipanti

siano in numero elevato - non si estende ai documenti di *tutti* i partecipanti alle stesse ma può essere dalla amministrazione limitato ad un congruo numero di essi, sufficienti a consentire comunque la verifica richiesta, collocati in posizioni determinanti in graduatoria. Il ricorrente – nell'ipotesi di un numero elevato di partecipanti - potrà pertanto accedere ai documenti degli altri candidati o circoscrivendo la richiesta ad alcune specifiche posizioni della graduatoria oppure accedendo ad un certo numero di essi, utile ai fini di una comparazione.

In ossequio al principio di economicità si precisa che nelle procedure concorsuali non è necessaria la notifica ai candidati cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono poiché gli stessi non rivestono la qualifica di “controinteressati in senso tecnico”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva, invitando la ricorrente a voler eventualmente specificare le posizioni di interesse, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di- Senato Accademico

FATTO

Il signor, dipendente dell'Università degli Studi di, in data ha presentato alla medesima una richiesta di accesso avente ad oggetto copia del verbale dell'incontro di contrattazione del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente alla presentazione del gravame il signor ha inviato alla Commissione una dichiarazione di *ritiro* del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

DIRITTO

La Commissione preso atto del ritiro del ricorso da parte del signor non può che ritenere estinto il procedimento.

P.Q.M.

La Commissione, preso atto dell'avvenuto ritiro del ricorso, dichiara estinto il procedimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di

FATTO

Il è attualmente parte processuale nel Giudizio Rg/..... presso il Tar e, in data ha presentato alla Procura della Repubblica di - unitamente all'avv. in proprio, quale imputato in procedimento penale connesso - un'istanza d'accesso avente ad oggetto i vari provvedimenti ed atti in forza dei quali i procedimenti assegnati originariamente al PM nei confronti del e dell'Avv. sono stati riassegnati ad altri Sostituti Procuratori della Repubblica. Motivavano l'istanza evidenziando la valenza fondamentale dei predetti documenti per corroborare la difesa nel menzionato procedimento in cui sono stati impugnati proprio i provvedimenti emessi dalla dott.ssa e quindi per tutela del proprio diritto alla difesa.

La Procura adita riscontrava l'istanza *de qua* con provvedimento del avente il seguente tenore *“in riscontro a Sua istanza di accesso agli atti del u.s., comunico che questo Ufficio ha già fornito, per il tramite delle Segreterie dei rispettivi Sostituti Procuratori, titolari dei procedimenti, la massima disponibilità alla consultazione degli atti contenuti nei fascicoli processuali nonché autorizzando il rilascio delle copie degli stessi, a seguito delle diverse istanze presentate dalla difesa. Alla luce di quanto sopra, questo Ufficio non ritiene di essere in possesso di ulteriore documentazione al riguardo”*

Avverso tale provvedimento il, per il tramite del legale rappresentate *pro tempore*, e l'avv. adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. I richiedenti hanno precisato nel ricorso che oggetto dell'istanza d'accesso non sono i documenti di causa contenuti nei fascicoli processuali – che sarebbero peraltro stati estranei all'ambito di applicazione della Legge 241/'90 - ma la connessa documentazione amministrativa relativa alla “riassegnazione dei fascicoli stessi da un PM ad altro PM”. Il riscontro della Procura pare invece riferirsi proprio ai documenti di causa.

Conseguentemente la Commissione ritiene il ricorso fondato essendo la documentazione richiesta direttamente connessa alle cause pendenti coinvolgenti le parti istanti e venendo, pertanto, in rilievo il

diritto di difesa *ex* articolo 24 comma 7 della Legge 241/'90 che appare non già genericamente indicato ma puntualmente dedotto e precisato. La Procura dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero della Difesa

FATTO

Il, nella persona del legale rappresentante, ha presentato in data, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero della Difesa richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione: “copia semplice del foglio n. del Reggimento "..... .." (1°), allegato e) del foglio protocollo n.-..... .., rispetto al procedimento di accesso civico generalizzato di cui all'istanza presentata in data c.a. dallo scrivente.”

L'amministrazione adita rigettava l'istanza tra l'altro sulla base della circostanza che la documentazione di cui si chiede l'accesso contiene informazioni poste all'attenzione anche della competente Autorità Giudiziaria, il cui disvelamento potrebbe comportare violazione del segreto istruttorio.

Avverso tale provvedimento il, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. Per pacifica giurisprudenza amministrativa e indirizzo costante di questa Commissione la pendenza delle indagini o la connessione con esse dei documenti richiesti non vale a giustificare *tout court* l'esclusione dall'accesso ma l'amministrazione adita ha l'onere, in siffatta ipotesi, di adire l'Autorità Giudiziaria competente per richiedere il nulla osta all'accesso. Pertanto la Commissione ritiene di sospendere la decisione invitando l'amministrazione adita a procedere alla richiesta del nulla osta all'accesso alla A. G. competente. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti

La Commissione, nelle more della predetta interruzione, ritiene necessario altresì richiedere alla parte ricorrente di confermare se il documento richiesto sia documento afferente il procedimento di

accesso già avviato innanzi all'autorità adita nonché di precisare l'oggetto del documento, non evincibile dal mero riferimento al numero di ruolo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad ottemperare agli incumbenti istruttori disposti in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La signora ha presentato in data un'istanza d'accesso rivolta alla Questura di avente ad oggetto copia dell'annotazione di servizio relativa all'intervento effettuato presso l'immobile di sua proprietà nella notte tra il ed il

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza richiamando la norma di esclusione dall'accesso dell'art. 3 comma 1 lettera a) del DMI n. 415 del 10 maggio 1994, trattandosi di relazioni di servizio.

Avverso tale provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il diniego d'accesso si fonda sulla previsione di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso ed in particolare sull' art. 3 comma 1 lettera a) del DMI 415/1994 ed al riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo. Conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS, Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Provinciale di dell'Inps chiedendo di acquisire il prospetto completo relativo alla situazione patrimoniale/reddituale della propria coniuge, signora Motivava l'istanza in relazione alla pendenza della causa di revisione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento a proprio carico, avendo necessità di conoscere la reale situazione economica della signora.

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza sulla considerazione che, attesa la pendenza di un giudizio, appariva necessaria la richiesta di autorizzazione del Giudice incaricato.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara che *“dopo aver riesaminato la situazione, anche a seguito delle argomentazioni contenute nel ricorso, si è provveduto a trasmettere quanto richiesto con l'istanza d'accesso”* in oggetto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio da parte della amministrazione adita della documentazione oggetto d'istanza, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor, per il tramite degli avv. e, ha presentato alla Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso connessa ad un contratto di fitto originariamente sottoscritto tra il medesimo ed l'Istituto per il della di-.....

L'amministrazione resistente rigettava l'istanza anche sulla base della motivata opposizione presentata dal controinteressato con la quale si eccepiva che l'istante non è *“portatore, in ordine alle informazioni richieste di un interesse qualificato diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si chiede l'accesso”* avendo lo stesso in data presentato le sue dimissioni volontarie dalla carica di Presidente dell'Associazione

Avverso tale provvedimento, il signor per il tramite degli avv. e, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, ai fini del decidere, ritiene necessario acquisire l'istanza d'accesso presentata, non allegata al ricorso. Si invita pertanto il ricorrente, anche tramite i propri legali, a far pervenire tale documento alla Commissione. Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente all'adempimento dell'incumbente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato una richiesta d'accesso alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di avente ad oggetto copia dei documenti patrimoniali/finanziari contenuti all'interno dell'Anagrafe Tributaria – riferiti ad un arco temporale indicato - facenti capo al signor ex coniuge. Motivava l'istanza con la finalità di tutela dei propri interessi, e di quelli del proprio figlio minore, nella causa pendente innanzi al Tribunale di

Precisava che la necessità della documentazione risiede nella non completezza di quella già prodotta in giudizio dal sig. nonché dalla esistenza di ulteriori documenti di interesse.

L'amministrazione adita, dopo aver ricevuto la motivata opposizione del controinteressato, negava l'accesso con provvedimento dell' sulla base della considerazione che il sig. ha precisato di aver già esibito in giudizio le dichiarazioni relative ai tre anni precedenti il deposito degli atti, nonché contratto di lavoro ed attestati retributivi (...) evidenziando il proprio diniego all'accesso sia ai dati patrimoniali che finanziari, per impedire alla richiedente un uso dei predetti dati per finalità ignote.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto trattandosi di accesso cd. difensivo - accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente - previsto e tutelato dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990. La ricorrente ha puntualmente indicato il giudizio, pendente presso il Tribunale di, nell'ambito del quale i chiesti documenti devono essere utilizzati nonché la strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6825 (Sez.

IV, 03-12-2018) ha sostenuto che “*tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)*”. Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5347/2019, nonché da ultimo dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 2020, senza necessità di ulteriori specificazioni, bastando l'indicazione della causa già pendente, indirizzi in linea con la costante giurisprudenza di questa Commissione.

Nel merito, appaiono inconferenti le eccezioni del controinteressato, cui aderisce anche l'amministrazione, relative alla già avvenuta presentazione di altra documentazione, *diversa* rispetto a quella chiesta dalla istante. Si evidenzia inoltre che la opposizione del controinteressato non appare fondata sulla deduzione di un interesse meritevole di superiore tutela rispetto allo speculare diritto di accesso della ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente..... Società Cooperativa Edilizia in liquidazione

FATTO

Il sig., nella dichiarata qualità di socio e assegnatario di alloggio della società cooperativa edilizia, in data ha presentato un'istanza alla medesima cooperativa chiedendo di accedere a diversa documentazione, ed in particolare:

- 1) Convenzione edilizia con cui il Comune di ha concesso i suoli edificatori relativi al complesso edilizio di via numero
- 2) Atto d'obbligo sottoscritto in occasione della concessione del finanziamento pubblico connesso alla realizzazione del medesimo complesso edilizio;
- 3) Libro dei soci
- 4) Libro dei verbali dell'assemblea dei soci
- 5) Bilanci degli ultimi 10 anni
- 6) Verbali di ispezione ministeriale degli ultimi 10 anni
- 7) Estratti conti correnti bancari degli ultimi 10 anni
- 8) Estratti conto deposito titoli intestati alla cooperativa
- 9) Registro degli acquisti degli ultimi 10 anni e fatture adesso connesse
- 10) Mutuo fondiario (contratto, frazionamento, stato del pagamento delle rate)
- 11) Documentazione inerente eventuali contenziosi in corso
- 12) Corrispondenza con uffici della Regione e Comune di inerente determinazione presso massimo di cessione degli alloggi modalità di assegnazione ai soci e
- 13) Contratti con fornitori e professionisti

L'istanza veniva motivata con riferimento alle prerogative dei soci ed alla finalità di intraprendere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Nel ricorso il sig. evidenzia che la società cooperativa odierna resistente è inquadrabile nel ruolo di “incaricato di pubblico servizio” in quanto soggetto attuatore del “Piano di Zona numero –” avendo usufruito altresì di un finanziamento pubblico rientrante nel programma di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del numero denominato “..... ..”.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare, come in casi analoghi a quello in oggetto, riconosce la piena applicabilità della disciplina della Legge 241/'90 al caso di specie, poiché ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della medesima legge si considera “pubblica amministrazione” anche il soggetto di diritto privato che eserciti un'attività di pubblico interesse, in relazione alla intensa conformazione pubblicistica del servizio. Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto, vantando il richiedente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta a fronte della propria qualità di socio della cooperativa acceduta, nonché per la dedotta finalità di difesa della propria posizione giuridica soggettiva.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso a tutta la documentazione richiesta.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Giustizia - Ufficio Concorsi Magistrati

FATTO

Il signor si rivolge alla Commissione con una richiesta di revocazione avente ad oggetto la decisione resa nella seduta del ed avente ad oggetto il rigetto parziale dell'istanza d'accesso dal medesimo presentata all'Ufficio Concorsi Magistrati.

Con tale istanza il signor chiedeva di accedere a: 1) copia dell'elaborato civile; 2) copia dell'elaborato penale; 3) copia del verbale di correzione nonché 4) copia degli elaborati giudicati idonei della propria seduta, della seduta precedente e di quella successiva con i relativi verbali.

L'amministrazione adita accoglieva l'istanza con riferimento ai documenti di cui ai punti 1, 2, 3 della stessa e la rigettava quanto al punto 4) facendo presente che *“i temi vengono scelti per una questione di trasparenza direttamente dal sistema tra coloro che sono risultati idonei. Non vi è intervento dell'operatore. Non è possibile richiedere all'amministrazione sforzi ulteriori connessi con ricerche specifiche che comunque andrebbero a ledere la ratio dell'applicativo”*.

La Commissione nella predetta seduta del dichiarava il ricorso irricevibile perché tardivo.

Con l'odierna richiesta di revocazione il signor lamenta l'erroneità della decisione *de qua* perché non si è considerato che l'avvenuto invio del ricorso in data era un mero reinvio del medesimo ricorso già presentato in data e quindi nei termini.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dichiarato dal ricorrente ed effettuate le opportune verifiche di segreteria, ritiene di accogliere l'istanza revocatoria presentata dal sig. e pertanto di revocare, in sede rescindente, la decisione resa nella seduta del a fronte dell'effettiva esistenza dell'errore revocatorio eccepito dal ricorrente, dovuto ad un disguido tecnico nella protocollazione.

In sede rescissoria la Commissione ritiene di accogliere il ricorso ritenendolo fondato poiché il richiedente vanta un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241 del 90 - ad accedere ai chiesti documenti. Come noto il partecipante ad una procedura selettiva ha

diritto di accedere a tutti gli atti della medesima, sia relativi alla propria posizione personale, sia agli atti formati dalle commissioni nonché infine a quelli degli altri partecipanti alla selezione. Appare priva di pregio l'argomentazione dedotta dall'amministrazione a sostegno del diniego opposto. Si precisa che, qualora il numero degli idonei appaia cospicuo la amministrazione potrà limitare l'accesso ad un congruo numero degli stessi, sufficiente comunque a garantire una comparazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso in revocazione, lo accoglie in sede rescindente e revoca la precedente propria decisione del e in sede rescissoria accoglie il ricorso presentato e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

.....

PEC:

Consiglio Distrettuale Disciplina Forense di

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - c/Consiglio Disciplina Forense di, Decisione

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta in data (acquisita al prot. DICA), con la quale si lamenta la mancata ostensione della chiesta documentazione, si rappresenta quanto segue.

Con la decisione indicata in oggetto, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha dichiarato parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile ex articolo 12 comma 7 lettera c) del DPR 184 del 2006, il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte dell'atteggiamento ostruzionistico all'accesso, asseritamente tenuto dal Consiglio di Disciplina Forense dell'Ordine degli Avvocati di, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un Sollecito, diretto riscontro con l'interessata, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministro delle Politiche Agricole e Forestali; Raggruppamento Carabinieri

FATTO

La sig.ra ha presentato al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali un'istanza d'accesso datata ed avente ad oggetto "Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le foreste, debitamente registrato dalla Corte dei Conti; *Planimetria* ex art. 2 decreto citato recante il perimetro della riserva biogenetica".

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta ricezione, quale parte interessata, della comunicazione - da parte del Comune di - di avvio del procedimento protocollo n. del *"nella quale si dubita, nell'area distinta al Catasto dei terreni del Comune di al foglio di mappa n. con la particella n., dell'esistenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. f) d.lgs. 42/2004 per effetto della costituzione della Riserva naturale biogenetica denominata "..... .." avvenuta con decreto del del Ministro per l'agricoltura e le foreste pubblicato incompleto"*

Evidenziava pertanto il proprio interesse a formulare informate memorie ex art. 10 L. 241/1990 all'interno del procedimento amministrativo avviato dal Comune di Deducendo la formazione del silenzio rigetto la signora, per il tramite del geometra, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso.

Sempre in data il geometra, n.q., inviava ulteriore istanza d'accesso al Comando Legione Carabinieri chiedendo copia della *Planimetria* di cui all'art. 2 del decreto (G.U. n°del recante il perimetro della riserva biogenetica Indicava la medesima motivazione già prima riportata. Successivamente, con mail del, integrava l'istanza chiedendo il Regolamento della Riserva Naturale Biogenetica dei Il Comando Legione Carabinieri, con provvedimento del, dichiarava l'accoglimento dell'istanza da parte del Raggruppamento CC - Reparto diinviando due documenti ritenuti di interesse. Avverso tale accesso ritenuto parziale nonché avverso il silenzio rigetto maturato sull'istanza integrativa del la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminare il caso.

Per veniva memoria del Raggruppamento Carabinieri nella quale, oltre a ricostruire i fatti sottesi al ricorso in oggetto, si evidenzia e si eccepisce che la richiesta ha ad oggetto una norma

secondaria – decreto - che esula dal campo di applicazione della Legge 241/'90, indicando tuttavia uno dei *link* che consente di recuperare il documento in oggetto. Simile eccezione di natura giuridica viene avanzata con riferimento al Regolamento della Riserva, con l'ulteriore precisazione che la Riserva Naturale Statale Biogenetica non è dotata del Regolamento. Quanto infine alla richiesta della planimetria, nella memoria si precisa che essa non è contenuta nel Decreto Ministeriale 13/07/1977, che non contemplava all'interno alcuna planimetria, circostanza questa già nota al richiedente. L'amministrazione chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva avendo le istanze, ed i relativi ricorsi, ad oggetto la medesima documentazione. Ciò premesso la Commissione ritiene di accogliere l'eccezione avanzata nella memoria del Raggruppamento Carabinieri relativa alla natura “non amministrativa” del decreto richiesto, che esula quindi dall'area di applicazione della Legge 241 del 90. La predetta amministrazione, peraltro, ha inviato il link d'accesso al documento de quo. Pertanto il ricorso con riferimento a tale parte deve essere ritenuto inammissibile nei confronti di tutte le amministrazioni resistenti.

Quanto alla richiesta della planimetria – e del Regolamento - a fronte della dichiarazione da parte del Raggruppamento Carabinieri, di inesistenza della stessa come atto allegato al decreto, il ricorso – con riferimento a tale parte - non può essere accolto per la materiale inesistenza dei documenti richiesti. Residua solo una possibilità di accoglimento del ricorso con riferimento alla richiesta della planimetria nei riguardi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali qualora tale amministrazione ne sia comunque in possesso.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta la preliminare riunione dei ricorsi, dichiara il ricorso avverso il Raggruppamento Carabinieri parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile, rigettandolo per il resto; dichiara il ricorso avverso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali parzialmente inammissibile, accogliendolo con il limite dell'eventuale effettivo possesso della planimetria richiesta e per l'effetto invita quest'ultima amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui motivazione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Sede di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avv. di, in data ha presentato all'Inps di una richiesta di documenti ed informazioni relativi alla propria ex moglie e ad alcuni componenti della relativa famiglia (indennità di disoccupazione; naspi; assegni familiari; assegni di assistenza (...)) Motivava l'istanza in relazione alla necessità di chiedere la rideterminazione del mantenimento per i figli, nel procedimento innanzi alla Corte d'Appello di, sulla deduzione che, "quando un genitore non è in grado provvedere al proprio mantenimento né di concorrere a quello dei figli, subentrano i parenti".

Il ricorrente riferisce che l'amministrazione rigettava l'istanza con provvedimento del apparentemente non allegato al ricorso sebbene nominato dal legale quale "Allegato 3".

Avverso tale provvedimento l'istante, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente di conferma di rigetto "*dell'istanza*" (data della precedente istanza del ricorrente già oggetto di esame della Commissione nella seduta del).

DIRITTO

Sul ricorso in oggetto la Commissione ritiene necessario ottenere dalle parti alcuni chiarimenti nonché un'integrazione documentale da parte del ricorrente. Sebbene infatti, come già detto, il legale del ricorrente indichi il diniego d'accesso come "Allegato 3" lo stesso non appare risultare come documento allegato al ricorso, né tale provvedimento di rigetto è contenuto nella memoria dell'amministrazione resistente che, anzi, conferma il rigetto dell'istanza del (mentre l'istanza oggetto del presente ricorso è datata). Si richiede pertanto al ricorrente di rinviare il provvedimento

di rigetto e si chiede all'amministrazione di voler correggere il riferimento alla precedente istanza presentata dal richiedente ovvero fornire chiarimenti in merito. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

Il sig., in data, ha presentato all' Ufficio Immigrazione della Questura di una richiesta di accesso ai documenti del proprio procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza d'accesso così presentata il richiedente, per il tramite dell'avv. del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/90 - ad accedere ai documenti richiesti relativi, peraltro, alla propria posizione personale e come tali sempre accessibili al medesimo. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale

FATTO

Il signor è creditore nei confronti del signor, in virtù di decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace di nel procedimento monitorio RG/...../..... rilasciato in forma esecutiva il Essendo l'atto di precetto rimasto inevaso e dovendo procedere ad espropriazione forzata nei confronti del predetto debitore e presso eventuali terzi, il sig. in data inoltrava alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso volta ad estrarre copia della documentazione contenente dati reddituali, patrimoniali, elenco degli atti del registro, elenco dei rapporti finanziari relativi al sig.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor per il tramite dell'avvocato, di ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto, in relazione alla propria qualità di creditore nonché alla avvenuta emissione a proprio favore di un decreto ingiuntivo esecutivo da parte del Giudice incaricato. Pertanto il richiamo al diritto di difesa appare non già generico ma puntualmente individuato così come il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica soggettiva a tutela della quale agisce. L'amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Di Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avvocato del Foro di, ha presentato una richiesta d'accesso alla Direzione Provinciale di dell'Inps avente ad oggetto copia di diversa documentazione relativa al signor (..), genitore non collocatario del proprio figlio minore (indennità di disoccupazione; naspi; assegni familiari; assegni di assistenza (...)).

Motivava l'istanza evidenziando la necessità dei predetti documenti per la determinazione del contributo al mantenimento per il figlio nell'instaurando procedimento per l'affido del minore.

L'amministrazione adita, con messaggio pec del, negava l'accesso deducendo che "le informazioni richieste prevedono un accesso alle banche dati dell'istituto e non alla visione di uno specifico determinato documento pertanto si fa riferimento ad un accesso alle banche dati ex articolo 492 cpc che comporta l'autorizzazione del Presidente del Tribunale".

Avverso tale provvedimento l'istante, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si deduce che: "si richiedono informazioni riguardanti una terza persona (...) contenute nella banche dati dell'istituto e pertanto non rientranti nel diritto di accesso legge 241/90, che stabilisce che non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo".

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto trattandosi di accesso cd. difensivo - accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente - previsto e tutelato dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990. La ricorrente ha puntualmente indicato la strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6825 (Sez. IV, 03-12-

2018) – pur con riferimento alle banche dati di altra amministrazione - ha sostenuto che “*tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)*”. Inoltre secondo l'indirizzo costante di questa Commissione la previsione di strumenti processualciviltistici di accesso nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso documentale ex lege 241 del 90 che continua ad applicarsi alla ricorrenza dei presupposti di legittimazione richiesti dall'articolo 22 comma 1 lettera b) che, nel caso di specie, appaiono puntualmente integrati.

Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

Appare infine priva di pregio l'eccezione avanzata in sede di memoria dall'amministrazione relativa al dato formalistico che la richiesta si riferisce ad *informazioni* avendo la ricorrente richiesto *documentazione* dalla quale risultino le predette informazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale di

FATTO

La signora, docente, in data presentava all'Ambito Territoriale di una richiesta d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa all'annullamento del trasferimento della medesima, nonché altra documentazione comunque connessa alla vicenda sottesa al predetto trasferimento ed ai movimenti di graduatoria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza d'accesso così presentata la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si dà atto di aver accolto l'istanza d'accesso *de qua*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di aver accolto la richiesta d'accesso in oggetto, ritiene cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il sig., docente, ha presentato all' Istituto Comprensivo di un' articolata richiesta di accesso datata ed avente ad oggetto documentazione relativa alla propria posizione personale.

Chiedeva in particolare:

- a) copia della relazione tecnica che il dirigente tecnico avrebbe trasmesso in data al Direttore dell'USR per la (...)
- b) copia del parere sfavorevole che sarebbe stato espresso dal Comitato di Valutazione in data nei confronti dello scrivente (...)
- c) copia della denuncia che il Dirigente Scolastico dell'IC avrebbe sporto in data nei confronti dello scrivente (...)
- d) copia del fascicolo personale intestato allo scrivente e depositato presso gli archivi di protocollo dell'amministrazione (...)
- e) copia di tutta la documentazione in possesso all'amministrazione inerente la procedura di valutazione dell'anno di formazione e prova in capo allo scrivente (...)
- f) copia di tutta la documentazione in possesso all'amministrazione inerente alle procedure di valutazione dell'anno di formazione e prova di tutti i candidati dell'anno scolastico/.....
- g) copia dello stato matricolare intestato allo scrivente depositato presso gli archivi di protocollo dell'amministrazione aggiornato alla data odierna.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza d'accesso così presentata il richiedente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la Dirigente dichiara di aver proceduto all'invio della documentazione richiesta ad eccezione del documento di cui al punto c) perché non presente agli atti dell'Istituto; della documentazione di cui al punto f) perchè non ritenuta rilevante ai fini della tutela della posizione del richiedente, non trattandosi di procedura comparativa nella quale possano venire in rilievo le procedure di valutazione di eventuali altri lavoratori in prova. Quanto infine alla richiesta dell'intero fascicolo l'amministrazione, ritenendola eccessivamente generica,

ha invitato il ricorrente a presentarsi presso gli Uffici per un esame del fascicolo con individuazione dei documenti di interesse.

DIRITTO

Sul gravame in esame la Commissione in primo luogo ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrente. In secondo luogo la Commissione osserva che il ricorso non può essere accolto con riferimento alla documentazione di cui al punto c) della richiesta per la dichiarata inesistenza della stessa agli atti dell'amministrazione. Quanto alla richiesta di cui al punto f) la Commissione osserva che, non trattandosi di valutazione comparativa, il ricorrente avrebbe dovuto specificare – nell'istanza e nel ricorso - la strumentalità tra la documentazione richiesta e il proprio interesse fatto valere ed apparendo allo stato “terzo” rispetto ai chiesti i documenti.

Inoltre, per completezza di analisi, si osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti terzi controinteressati a cui i documenti richiesti si riferiscono. Il ricorso con riferimento a tale richiesta deve pertanto considerarsi inammissibile.

Infine, quanto alla richiesta di accesso al fascicolo personale, la Commissione rileva che l'invito rivolto al ricorrente a presentarsi per l'esame personale dei documenti in esso contenuti non può considerarsi un rigetto dell'istanza e quindi il ricorso non può dirsi ammissibile rispetto a questa parte dell'istanza. Tuttavia, anche in ossequio al principio di economicità, si osserva fin da ora che il richiedente ha diritto di accedere a tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, vantando un interesse qualificato in tal senso e l'amministrazione dovrà consentire accesso integrale a tutti i documenti dello stesso per i quali il ricorrente manifesti interesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, lo rigetta quanto alla documentazione non esistente, lo dichiara per il resto inammissibile ed in parte lo accoglie con le precisazioni espresse in via prudenziale relative all'accesso al fascicolo personale del richiedente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avv., ha presentato al MIUR una richiesta d'accesso datata avente ad oggetto documentazione relativa al concorso ordinario indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso, al quale il medesimo ha partecipato. Chiedeva in particolare:

- 1) copia dei verbali e/o degli atti e dei documenti *relativi alla formazione ed elaborazione dei quesiti* formati dalla Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 nonché
- 2) copia degli atti di nomina dei componenti la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 per la classe di concorso, dai quali risultino anche i nominati dei singoli componenti.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la correttezza della procedura di formazione dei quesiti – asseritamente errati - ai fini della tutela in giudizio della propria posizione soggettiva essendo pendente innanzi al TAR Lazio il ricorso con il n. /

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminare il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso appare fondato con riferimento alla richiesta dei verbali di cui al punto 1) poichè il richiedente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, anche in relazione alla specifica doglianza relativa alla non esattezza dei quesiti. Il ricorrente ha altresì dedotto un interesse difensivo, non già genericamente indicato ma puntualmente identificato in relazione ad un ricorso già pendente. Ciò, si precisa, qualora tali verbali risultino effettivamente formati ed esistenti. Il ricorso non appare invece ammissibile con riferimento alla richiesta di cui al punto 2) non essendo ravvisabile una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta. L'istanza, con

riguardo a tale parte, appare sovrabbondante e volta ad operare un controllo sull'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24.3 della Legge 241/90.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato lo accoglie parzialmente con riferimento dei documenti di cui al primo punto della richiesta, ove effettivamente formati ed esistenti, dichiarandolo per il resto inammissibile e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra con istanza del ha chiesto alla Prefettura di il rilascio di copia del documento di istituzione del “*Nucleo Informativo D.I.A. di, incardinato nel Centro Operativo D.I.A. di*”.

La suddetta istanza si fonda sulla circostanza che tra le risorse umane previste nel documento istitutivo del Nucleo DIA risulta l'accedente.

L'Amministrazione non ha dato riscontro nei termini di legge.

La ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto e ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del, la Commissione, considerato che parte ricorrente nel corso degli anni ha proposto istanze di accesso di medesimo contenuto a diverse Amministrazioni, esaminate dalla Commissione, tutte rigettate per inesistenza della documentazione richiesta, in quanto nessuna articolazione della DIA era stata istituita nella città di, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, richiedere a parte resistente se detenga la documentazione richiesta.

Ha altresì ritenuto necessario acquisire da parte ricorrente la documentazione in suo possesso da cui deduce la circostanza che sia stata istituito il Nucleo Informativo D.I.A. di, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

È pervenuta memoria della ricorrente, nonché dell'Amministrazione resistente.

La Prefettura di ha comunicato alla Commissione con nota del che nel mese di è stata istituita presso la Città di la Sezione Operativa della DIA incardinata nel centro DIA di, ma che l'Amministrazione non detiene copia del documento istitutivo.

Nel plenum del, la Commissione ha invitato la Prefettura di ad assolvere l'incombenza contemplato dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita “*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”.*

È pervenuta nuova richiesta della parte ricorrente che sollecita la Prefettura al rilascio della documentazione.

La Prefettura ha ribadito di non detenere la documentazione richiesta.

Nella seduta del la Commissione ha sollecitato la Prefettura a ritrasmettere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, l'istanza di accesso del alla competente DIA, al fine di concludere la vicenda, considerato che l'agire della amministrazione deve sempre essere improntato al rispetto del principio di trasparenza quale corollario del principio di buon andamento della amministrazione, portato dall'art. 97 della Costituzione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

La DIA- Divisione Gabinetto di ha fatto pervenire alla ricorrente e per conoscenza alla Commissione nota in cui deduce che il documento non può essere rilasciato, in quanto inesistente, essendo stata istituita il presso la Città di la Sezione Operativa della DIA di alle dirette dipendenze del Centro DIA di

DIRITTO

Attesa la dichiarazione della DIA- Divisione Gabinetto diche l'atto richiesto non è dalla medesima detenuto, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della “..... ..”, formulava all’Amministrazione resistente istanza di accesso al fascicolo riguardante gli atti inerenti alla gestione del campo sportivo polivalente, di cui in precedenza era comodatario.

L’Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l’illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l’Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale accoglieva l’istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza del Difensore civico della Regione, onde non privare l’istante della tutela giustiziale vista la nota dell’Amministrazione Comunale non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'assegnazione al sig. del locale di proprietà comunale sito in n° e sollecitava il riscontro, da ultimo, con nota del

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva la Commissione il, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale attesta *«che l'immobile de quo non risulta allo stato attuale essere assegnato ad alcun soggetto o, per lo meno, non risultano agli atti contratti di locazione in essere, trattandosi di situazioni vecchie di decenni, sebbene risulta che il Settore Economico Finanziario provveda all'adeguamento ISTAT (...). Corre l'obbligo di precisare che con nota prot. del il Responsabile del Settore dell'epoca (...) intimava ai Sig.ri v e il rilascio dell'immobile de quo».*

DIRITTO

La Commissione è competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso.

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

È stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e l'Amministrazione non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta, né rilevano i successivi solleciti.

La Commissione è stata adita il, ben oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della domanda di ricongiunzione e della domanda di pensione a carico di Stato estero alla stessa riferite.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione ha depositato nota con la quale ha rappresentato che il ha dato riscontro all'istanza, comunicando alla che si stava procedendo alla riliquidazione del trattamento pensionistico comprensivo dei periodi oggetto di ricongiunzione. Nella stessa nota l'Amministrazione dava atto di aver riliquidato la pensione italiana (con la corresponsione dei relativi arretrati) e che per quanto attiene alla domanda di pensione a carico di Stato estero, aveva proceduto ad interessare i competenti uffici della Svizzera e che, dunque, non residuava alcun altro adempimento a carico della resistente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Comune di

FATTO

L'....., in qualità di ed erede di, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia della documentazione inerente alla tomba di quest'ultima, collocata presso il cimitero comunale, al fine di compiere gli adempimenti necessari al subentro nella relativa concessione.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta nota dell'Amministrazione comunale, in cui si è dato atto che parte ricorrente in data ha presentato documentazione integrativa, stante la non completezza dell'originaria istanza di accesso e sono stati identificati i Sig. e quali controinteressati, restando in attesa di eventuale opposizione dei medesimi.

Con successiva nota l'Amministrazione comunale ha comunicato di aver dato riscontro alle richieste di subentro in concessione per la sepoltura.

E' pervenuta in data nota di parte ricorrente in cui ha specificato che la documentazione trasmessa dal Comune di risultava parziale e in parte non leggibile, nonostante la corresponsione della somma richiesta per l'estrazione di copia.

Ha trasmesso a tal fine alla Commissione l'espressa richiesta formulata al Comune con pec inoltrata in data di invio della documentazione integrale e leggibile.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza del Difensore civico della Regione, onde non privare l'istante della tutela giustiziale, ai fini della decisione ritiene opportuno attendere l'esito delle determinazioni assunte dall'Amministrazione, dopo aver acquisito l'eventuale opposizione dei controinteressati.

Si invita pertanto l'Amministrazione a rendere edotta la Commissione circa l'esito dell'istanza di accesso, nonché a precisare se sia dato riscontro alla richiesta del ricorrente di trasmissione integrale e leggibile della documentazione, di cui alla pec dell'istante del

Anche il ricorrente è invitato a comunicare se nel frattempo sia stata ostesa la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Ministero della Difesa -

FATTO

Il,, dell'Esercito Italiano, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

L'..... l'Amministrazione resistente consentiva l'accesso richiesto e, in pari data, l'istante formulava nuova istanza di accesso relativa a tre atti richiamati in quelli oggetto di ostensione da parte dell'Amministrazione

Il l'Amministrazione limitava l'accesso a soli due degli atti richiesti.

Avverso tale rigetto parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità di tale rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha precisato che la documentazione non rilasciata riguarda due comunicazioni interne tra – e i Reparti dipendenti concernenti chiarimenti riguardanti gli elementi procedurali relativi alla corretta istruttoria delle pratiche disciplinari inerenti all'esame del giudicato penale. Dette comunicazioni non venivano fornite all'istante in quanto l'amministrazione resistente non era in possesso, poiché non forniti dall'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale. Quanto alla relazione finale, il documento rappresentando l'atto terminale dell'inchiesta formale non era riportato nell'indice degli atti dell'inchiesta né visionato dall'inquirente/difensore fino al termine del procedimento ed anche in questo caso non in era possesso del

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione resistente, osserva che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Nel frattempo, invita la parte ricorrente a dichiarare il proprio interesse all'ostensione di tale documentazione, in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha esplicitato i motivi sottesi al mancato accoglimento dell'istanza soltanto nella memoria depositata davanti alla Commissione.

Pertanto la Commissione invita le parti ad assolvere gli incombeni, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita le parti a provvedere all'espletamento degli incombeni di cui in motivazione interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente INPS –

FATTO

Il, in qualità di Amministratore Giudiziario della ditta, SRL, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti che avevano portato all'emissione dell'atto di diffida per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori; diffida che non teneva conto della dichiarazione di fallimento della società e, dunque, del fatto che non era stata operata alcuna ritenuta e dalla quale era scaturito un procedimento penale.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha ribadito che *«per i mesi e, oggetto dell'accertamento di violazione, la S.V. era il liquidatore della società in quanto tale legale rappresentante. Di conseguenza il medesimo accertamento di violazione Le è stato correttamente notificato ai sensi dell'art.3 della L.689/1981 e s. m. e i. Il fatto che non siano state erogate retribuzioni non rileva in questa sede in quanto circostanza che dovrà essere appurata davanti al giudice penale. La domanda di accesso agli atti non può essere accolta in quanto generica e non indicante per quali specifici motivi si chiede l'accesso»*

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato al ricorso copia del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Ministero della Difesa –

FATTO

Il, dei Carabinieri, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti che avevano portato all'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di sospensione dal servizio e ciò al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

DA TRASMETTERE A DIFENSORE CIVICO

..... HA ECCEPITO CHE SPETTA A DIFENSORE CIVICO PERCHÉ SI
APPLICA LEGGE REGIONE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il

FATTO

Il, candidato alla Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei seguenti documenti: a) degli elaborati costituenti le prove scritte e pratiche di concorso, contenenti le valutazioni del seggio di concorso; b) dei criteri di valutazione seguiti dalla Commissione Esaminatrice, ai fini dell'assegnazione dei punteggi; c) delle schede valutative della Commissione Esaminatrice; d) dei verbali della Commissione Esaminatrice.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale comunicava di aver trasmesso all'istante la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria di porto di

FATTO

Il,, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'atto con il quale il Comando Generale aveva accertato la temporanea inidoneità dell'istante al servizio dal giorno al come indicato nel "dispaccio" n..... del

Il l'Amministrazione resistente consentiva l'accesso ai seguenti documenti: foglio prot. del; messaggio di prot. del; foglio prot. del del Reparto operativo della Direzione marittima di Precisava, altresì, la resistente *"che agli atti dello scrivente, non si abbia evidenza di alcuna comunicazione relativa a "lamenti", denunce o altri documenti a contenuto penale che siano stati originati dalla S.V."*

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché l'Amministrazione, riesaminato il caso e valutata la mancata ostensione di documentazione del Comando Generale che dimostri che fosse a conoscenza dell'inidoneità dell'istante sin dal, assumesse le conseguenti determinazioni.

I documenti ostesi al si limitavano, infatti, solo a prorogare tale periodo di temporanea inidoneità al lavoro.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha fatto presente che l'accesso è avvenuto in una sequenza cronologica non lineare in ragione del fatto che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha avuto contezza della non idoneità al servizio per il periodo antecedente all'....., solo con il messaggio dell'ente sanitario prot. n. del

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario acquisire chiarimenti debitamente documentati dall'Amministrazione se detenga ulteriore documentazione rispetto a quella ostesa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire i chiarimenti debitamente documentate di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Il, in qualità di partecipante al concorso per il dottorato in, curriculum e della bandito dall'Università di, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti della relativa graduatoria.

Il l'Amministrazione resistente consentiva un accesso parziale agli atti richiesti in quanto, da un lato, non venivano posti in visione gli atti dello stesso istante e, dall'altro, negli atti oggetto di ostensione erano stati cancellati tutti i dati personali degli altri candidati (segnatamente nelle loro domande, nei loro documenti di identità, nei titoli vantati e presentati ai fini del Bando), circostanze queste che rendevano di fatto inutile l'accesso ai fini di un eventuale ricorso giurisdizionale.

Il l'Amministrazione resistente inviava un foglio nel quale venivano riportati i dati anagrafici dei singoli candidati; invio che il ricorrente rileva del tutto estraneo all'accesso richiesto.

Il ricorrente chiede alla Commissione di dichiarare l'illegittimità del rigetto parziale dell'istanza di accesso.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ai sensi della legge 241/'90. Infatti, il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa, ovvero a quelli formati dalle commissioni giudicatrici, a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza, peraltro, che questi ultimi possano essere considerati "controinteressati" in senso tecnico e, quindi, senza che sia necessaria la notifica, agli stessi, dell'istanza ex art. 3 del DPR 184/2006, non ponendosi nei loro confronti esigenze "di riservatezza", con oscuramento dei soli dati sensibili, ma non di tutti i dati personali, con particolare riferimento alle domande di partecipazione, ai titoli vantati e presentati dagli altri candidati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Legione Carabinieri

FATTO

Il, sanzionato per la violazione dell'art. 186 CdS in quanto sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione attestante l'omologazione e la revisione del macchinario utilizzato per gli accertamenti effettuati nei suoi confronti al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui trasmette la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'inoltro della documentazione anche all'interessato e visto che l'Amministrazione ha trasmesso con la memoria i documenti richiesti di sede di accesso la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico per la - Istituto Comprensivo Statale "....." (.....) - Istituto Comprensivo Statale. "....." (.....).

FATTO

Il, insegnante di ruolo, formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione copia *«degli elenchi completi degli atti, documenti contenuti sia nel fascicolo personale che in quello riservato (...) della istante, congiuntamente alle lettere di accompagnamento, fatte pervenire al l.r.p./t dell'I.C.....-..... di a seguito di specifica ed indubbia istanza di non essere più utilizzata per l'a.s. 2021/22»* presso Istituto Comprensivo Statale ".....-.....". L'istanza era motivata dal fatto che la non aveva ancora ottenuto la monetizzazione delle ferie e festività maturate dal al

Le Amministrazioni resistenti non rispondevano nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Non luogo a provvedere, trattandosi di istanza di accesso rivolta per conoscenza alla Commissione.

Ricorrente:

Amministrazione resistente INPS Filiale metropolitana di

FATTO

Il, quale ed erede di, deceduta il, titolare di pensione diretta e di reversibilità erogata dall'Amministrazione resistente, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia della determina di liquidazione della pensione di reversibilità della *de cuius* e dei cedolini dei ratei della pensione corrisposti negli ultimi 10 anni, da calcolare a ritroso a far data dall'evento morte.

L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare eventuali indebite trattenute sulla pensione di reversibilità operate dall'Amministrazione resistente

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto la Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta in capo all'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Carabinieri Comando

FATTO

Il, in, dell'Arma dei Carabinieri, formulava al Comando Legione Carabinieri e istanza di *accesso a tutta la documentazione che ha portato alla formulazione delle note caratteristiche dell'istante e relative al periodo al*

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso agli atti di sua competenza per la genericità della richiesta e invitava l'istante a specificare gli atti di cui chiedeva l'ostensione.

Il l'istante ribadiva l'originaria richiesta, negandone l'asserita genericità.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del diniego impugnato sul rilievo della molteplicità degli atti redatti dall'istante posti a fondamento della sua valutazione, in quanto senza un'indicazione precisa, la raccolta di ogni singolo atto redatto dal ricorrente, costringerebbe l'amministrazione ad un impegno sproporzionato e comunque non risolutivo.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento nei seguenti termini.

Il diritto di accesso va garantito, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La richiesta d'accesso si riferisce agli atti contenuti nel fascicolo che ha portato alla formulazione delle "note caratteristiche".

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990, in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Il ricorrente ha diritto ad accedere a tutta la documentazione a sé relativa, essendo gli atti richiesti in grado di produrre effetti giuridici nella sfera del richiedente il quale vanta, pertanto, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "*Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti*", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Si deve rinviare, in quanto in attesa di nulla osta della Corte dei Conti su istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

FATTO

Il, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso agli atti e documenti riferiti alla propria persona e, in particolare al «*referto medico e documentazione sanitaria visita medica del lavoro del prevista dall'art. 25 del d.lgs. n.81 del 2008 "obblighi medico competente" e riesame dichiarazione del (.....)*», e ciò al fine di provare che egli era in regola con l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso di cui all'odierno ricorso è analoga a quella presentata in data, inerente al medesimo referto medico del redatto dal, in ordine alla quale l'amministrazione non si era pronunciata; silenzio poi impugnato innanzi la Commissione, che si è pronunciata nella seduta del Pertanto, la successiva istanza di accesso ed il presente ricorso appiano inammissibili per il principio del ne bis in idem.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del verbale di accertamento per violazione al CdS del e alla relativa attestazione di notifica, al fine di eventualmente rilevare vizi sostanziali e procedurali della pretesa impositiva dal medesimo derivante, esercitata mediante cartella esattoriale.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha trasmesso il provvedimento di discarico relativo al verbale/..... emesso nei confronti del sig.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza del Difensore civico, onde non privare l'istante della tutela giustiziale, preso atto dell'emissione, comunicata anche al ricorrente, del provvedimento di discarico del verbale di accertamento al codice della strada e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

FATTO

Il,, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia della seguente documentazione: delibere del CdA n e del e connessi verbali delle riunioni CdA, concernenti i risultati delle consultazioni elettorali del personale di Sezione indette in tutte le Sezioni INGV e relative alla selezione dei Direttori di Sezione dell'Istituto; richiesta di ammissione del dott. al concorso di cui al codice bando -.....-.....-....., indetto per un posto di, unitamente agli atti relativi all'ammissione del medesimo al concorso oltre i termini stabiliti per la presentazione delle domande di partecipazione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria; schede sanitarie del dott., a partire dalla data della sua assunzione presso l'INGV.

Il l'Amministrazione resistente con apposita nota trasmetteva all'istante le delibere indicate nell'istanza; il diniego all'accesso ai verbali delle riunioni del CdA per carenza di interesse, non avendo l'istante conseguito la posizione di candidato (all'uopo indicato dalla propria Sezione) e, conseguentemente, di partecipante alla selezione condotta dal CdA; consentiva l'accesso ai risultati dello scrutinio della consultazione elettorale relativa alla selezione interna per l'individuazione del Direttore della Sezione di -, cui l'istante aveva partecipato.

In relazione alla richiesta di accesso alla documentazione relativa al concorso pubblico di cui al codice bando -.....-....., comunicava all'istante il Decreto del Direttore Generale N. /..... del, avente ad oggetto Revoca Decreto del Direttore Generale n. del recante Approvazione graduatoria – concorso pubblico, per soli titoli, a n. posto di, – livello retributivo a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,, – bando codice -..... -..... (pubblicato sulla G.U. n. del)" e trasmetteva gli atti relativi all'ammissione del candidato pretermesso dalla selezione concorsuale (Dott.); con riferimento alle "schede sanitarie" dell'istante trasmetteva la scheda di idoneità da ultimo emessa dal medico competente e comunicava contestualmente che si sarebbe proceduto alla acquisizione di copia della cartella sanitaria da parte del soggetto competente al fine della successiva trasmissione.

Seguiva replica del dott.

Il il dott. formulava istanza di accesso civico generalizzato con indicazione specifica di atti e documenti già in precedente indicati e riferiti al concorso pubblico cennato, nonché agli atti della

selezione interna per l'individuazione dei di alcune Sezioni INGV. In particolare, chiedeva la seguente documentazione: ricevuta e accettazione del sistema della domanda di partecipazione al concorso (.....-.....-.....-.....) inviata via PEC da parte del dott., nonché esplicitazione delle problematiche tecniche riferite nel decreto di revoca del concorso di cui trattasi.

In data l'Amministrazione riscontrava l'istanza di accesso civico generalizzato.

Parte ricorrente adiva la Commissione il, facendo riferimento alle varie istanze di accesso e ai vari provvedimenti dell'Amministrazione.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha rappresentato che in data ha riscontrato l'istanza del con n. documenti e successivamente in data con ulteriore documentazione, con riserva di trasmettere i verbali del Consiglio di Amministrazione, relativi alla procedura selettiva per l'individuazione dei di Sezione, salvi i limiti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che la prima istanza d'accesso è stata presentata ai sensi della legge 241/1990, mentre la seconda ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex D. Lgs 33/2013, atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, *“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni...Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione non può che rilevare la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione ostesa.

Quanto alla documentazione relativa ai verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, la Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve necessariamente specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

Pertanto nella fattispecie concreta non è stato precisato né nell'istanza di accesso, né nel ricorso alla Commissione il collegamento dell'interesse del ricorrente in relazione alla documentazione richiesta ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, non avendo il Dott. assunto la qualità di candidato e conseguentemente di partecipante alla selezione condotta dall'organo collegiale, rispetto alla quale è rimasto, non essendo stato inserito nella rosa dei candidati individuati dall'Assemblea di Sezione per l'accesso alla procedura selettiva.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato e, con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/'90 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente ENAC

FATTO

Il, inquadrata dal nella^ qualifica professionale° livello economico a seguito della procedura selettiva interna del personale dell'Amministrazione resistente, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia di atti e documenti relativi a tale procedura, per come meglio indicati nell'istanza, in quanto riteneva che illegittimamente l'ENAC le avesse riconosciuto il suindicato livello economico e non il°, avendo svolto mansioni della^ qualifica professionale in epoca antecedente al ed essendo, pertanto, errato il proprio inquadramento contrattuale.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'ENAC che faceva presente che per tutti i documenti richiesti, la posizione della dott.ssa era differente da quella dei, che hanno partecipato alla selezione del Ha precisato: *“In specie con riferimento ai documenti sub 3, 4, 5, 6 e 1, essendo il bando di selezione diverso da quello cui ha partecipato la dott.ssa, non solo per anno di pubblicazione ma anche per destinatari, requisiti e percorso previsto (per la dott.ssa, formazione; per gli nel immediata immissione in ruolo), non vi è interesse della stessa ad accedere alle istanze dei candidati alla selezione del, alle asseverazioni dei, al provvedimento del (graduatoria - inquadramento), alle istanze di revisione dell'inquadramento e al provvedimento del; in specie per i documenti sub 7 e 8, non avendo la dott.ssa partecipato alla relativa procedura selettiva, non è detto quale sarebbe l'interesse ad accedere ai verbali della commissione. Rispetto al punto 9, si fa presente che la genericità dell'indicazione non rende possibile individuare i documenti oggetto della richiesta. Si richiama pertanto quanto sopra detto sulla configurabilità di una istanza di accesso preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Ente e sull'inammissibilità dell'istanza”.*

DIRITTO

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i

documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso.

Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale, nella fattispecie concreta detto interesse non si rinviene, in quanto la procedura selettiva interna per l'inquadramento a tempo indeterminato di professionisti di^ qualifica nell'area legale era destinata esclusivamente ai professionisti area-.....

L'ENAC ha dedotto che il requisito di ammissione alla procedura era appunto l'aver già svolto attività assimilabile a quella dell'ufficio legale nell'ultimo triennio, oltre il possesso del titolo, e non si prevedeva affatto il percorso formativo da concludere con la prova di idoneità come invece previsto per la selezione del, cui aveva partecipato la ricorrente.

Si legge nella memoria che *“Vi è differenza nella posizione della dott.ssa rispetto a quella dei professionisti area-..... selezionati con bando di fine (quando la dott.ssa era già inquadrata al livello economico) poi inquadrati nel livello nel senza alcun effetto retroattivo ... e non certo selezionati a seguito del bando del Infatti nel bando del, destinato esclusivamente ai professionisti area-....., requisito di ammissione era appunto l'aver già svolto attività assimilabile a quella dell'ufficio nell'ultimo triennio (cfr. art. 2 e art. 3 sul dettaglio da fornire nella domanda di partecipazione sulle attività di consulenza, assistenza e difesa in giudizio), oltre il possesso del titolo, e non si prevedeva affatto il percorso formativo da concludere con la prova di idoneità come invece previsto per la selezione delLa dott.ssa ha peraltro beneficiato di immediato passaggio ai livelli economici superiori, nel rispetto dei periodi minimi di anzianità per ciascun livello economico, anche ridotti (si veda il doppio passaggio nel), richiesti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.”*

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale (USR) -

FATTO

Il, in qualità di docente neoassunto sottoposto al periodo di formazione, formulava l'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della *“nota che aveva disposto un'ulteriore osservazione peer too perr dell'istante, rispetto all'anno di formazione già compiuto”*; nota richiamata nel decreto del Dirigente scolastico dell'ISIS “.....”.

L'..... l'Amministrazione resistente comunicava all'istante che il decreto indicato era conseguente ai suggerimenti contenuti nella Relazione ispettiva del Dirigente Tecnico dott.ssa e tacitamente ha negato l'accesso.

Avverso tale provvedimento il propone ricorso alla Commissione il

In prossimità della riunione della Commissione il ricorrente ha depositato ulteriore decreto emesso nei suoi confronti nel quale si dava atto del mancato superamento del primo anno di formazione e prova, come docente di scuola secondaria di II grado, risultando indispensabile accedere alla Relazione ispettiva che ne costituisce il presupposto.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire memoria.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

È stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e l'Amministrazione ha tacitamente negato l'accesso l'.....

La Commissione è stata adita il, ben oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Non luogo a provvedere, trattandosi di istanza di accesso rivolta per conoscenza alla Commissione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha presentato al Ministero dell'Interno istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla revoca della cittadinanza italiana, al fine di partecipare al procedimento ed acquisire gli elementi necessari per la sua difesa.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso e fa presente che l'interessato è stato convocato dalla locale Prefettura per esercitare l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ancora sospeso, manca riscontro dell'Amministrazione all'istruttoria. Occorre sollecitare.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia dell'ultima attestazione ISEE disponibile presentata dalla ex coniuge, Sig.ra, rilevando che da essa dovrebbe evincersi che le proprie figlie potrebbero beneficiare del reddito di cittadinanza in sostituzione dell'attuale mantenimento a suo carico, per la cui cessazione intende agire innanzi al competente Tribunale.

Avverso il rigetto della sua istanza, motivato dall'Istituto sull'asserita prevalenza della riservatezza del terzo e sulla esclusività dell'esercizio dell'accesso nella sede giurisdizionale, l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, ritenendo sul punto di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dagli strumenti previsti dal codice di procedura civile nell'ambito dei quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione o un'autorizzazione da parte del giudice.

Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020 (in una fattispecie riguardante l'Archivio dei rapporti finanziari detenuto dall'Agenzia delle Entrate) dove pure rilevava il profilo della complementarietà della disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati di una pubblica amministrazione rispetto a i diversi strumenti previsti dal codice di rito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: TIM s.p.a

FATTO

La Sig.ra formulava a Tim S.p.A. un'istanza di accesso diretta a conoscere una serie di documenti afferenti all'istallazione di un "palo Telecom" sul terreno di sua proprietà, nonché la documentazione relativa all'allaccio e posa dei cavi telefonici per la linea di terzi (abitazione del Sig.).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso del, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con successiva nota l'istante ha sottolineato che per la prima parte della sua istanza non ha individuato alcun controinteressato; per la seconda parte ha individuato il controinteressato (Sig.) al quale ha regolarmente inviato la notifica del ricorso, oscurando la prima parte della richiesta di accesso in quanto non di sua pertinenza.

Nella seduta del la Commissione accoglieva il ricorso in relazione agli atti che riguardavano l'istallazione del palo telefonico sulla proprietà della ricorrente.

Per la seconda parte dell'istanza di accesso la Commissione, preso atto della presenza della ricevuta di spedizione del ricorso al controinteressato, ai fini della decisione del ricorso invitava parte ricorrente a produrre copia della documentazione attestante la effettiva ricezione (avviso di ricevimento) da parte del controinteressato della raccomandata a/r con la quali era stato spedito il ricorso, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

La ricorrente ha adempiuto all'incombente disposto, producendo la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento anche in relazione alla documentazione riguardante l'allaccio e posa dei cavi telefonici per la linea del terzo controinteressato atteso l'interesse qualificato della ricorrente, anche in considerazione del criterio della *vicinitas*, a conoscerne gli atti che possono aver inciso sul suo diritto domenicale, alla luce del comma 7 dell'art. 24

L. 71. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione, sulla residua materia del contendere, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

FATTO

La Sig.ra formulava a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.. un'istanza di accesso diretta a conoscere copia del fascicolo relativo all'allaccio alla rete elettrica effettuato dal Sig., suo confinante.

A sostegno dell'istanza deduceva che *“a causa di un contenzioso con la persona in parola, mio confinante di terreno. Questa persona ha effettuato una serie di lavori (tra i quali risulta l'installazione del palo per condurre la corrente elettrica presso la propria abitazione) a ridosso del confine tra le nostre proprietà, confini che in quel momento non erano certi. Nell'anno sono stati verificati i confini e apposti i termini, pertanto ho potuto verificare che molte delle installazioni effettuate dal non rispettano le distanze previste dalle norme”*.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La resistente ha depositato memoria nella quale rileva che, in relazione *“all'installazione di rete elettrica con messa in posa di palo effettuata con confini non certi ossia a opere e impianti che la scrivente società non ha commissionato, non ha realizzato e di cui non ne ha la proprietà. Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., si ripete, vende energia elettrica a clienti del Mercato di Maggior Tutela ma non realizza, non gestisce e non è proprietaria di alcun impianto di distribuzione dell'energia stessa”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che la resistente ha sostanzialmente dedotto di non detenere la documentazione richiesta dalla ricorrente nella sua istanza di accesso non avendo né commissionato né realizzato la rete elettrica, occupandosi solo della fornitura dell'energia.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il Lgt., difensore di fiducia dell'App. Sc. Q.S. e dell'App. Sc. nell'ambito del procedimento disciplinare attivato a loro carico, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta all'estrazione di copia della seguente documentazione:

1. richiesta di procedimento penale inviata all'Autorità Giudiziaria Militare;
2. relazione finale redatta dall'Ufficiale inquirente, essendo intenzionato a richiedere l'annullamento dell'atto amministrativo che ha disposto l'inchiesta formale.

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che l'Amministrazione ha dedotto l'inesistenza del primo documento, non essendo state intraprese iniziative ai sensi dell'art. 260 del c.p.m.p. nonché la sottrazione all'accesso del secondo documento (la relazione finale dell'ufficiale inquirente) che deduce non ostensibile sulla base dell'art. 1050, comma 1, lett. l) del D.P.R. 90/2010, come anche precisato della Guida tecnica per le procure disciplinari elaborata dal Ministero della Difesa, atti che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tal fine l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di e

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

..... Nuri, tramite il proprio difensore, a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ha formulato un'istanza di accesso al fascicolo presso la Questura di rilevando che *"...al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...) la scrivente difesa necessita di accedere V.s. fascicolo per verificare: 1) l'attribuzione del codice fiscale; 2) l'inserimento del codice fiscale all'interno dell'Anagrafe Tributaria"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota nella quale rileva che nella fattispecie il rilascio del codice fiscale non rientra tra le competenze degli Uffici Immigrazione, chiamati, invece, a rilasciare titoli di soggiorno, dopo aver provveduto agli opportuni accertamenti.

L'istante lamenta, invece, che, come anche appreso nell'ambito di un accesso presso l'Agenzia delle Entrate, sarebbe onere dell'Ufficio immigrazione provvedere all'inserimento in anagrafe tributaria del codice fiscale del cittadino straniero ed all'apposizione sulla ricevuta del titolo di soggiorno del relativo codice identificativo.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'istanza di accesso è finalizzata all'acquisizione di un atto che l'Amministrazione deduce essere inesistente, non essendo questa la sede idonea per sindacare la competenza dell'Organo o Ufficio deputato, nella fattispecie, alla attribuzione del codice fiscale del richiedente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig., a mezzo del proprio difensore, formulava Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno (1. documentazione inviata dalla Questura; 2. il verbale della seduta in cui è stato reso il parere; 3. l'attività istruttoria svolta ed i relativi esiti; 4. il parere reso) *“al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...)”*.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale ricostruisce vicenda, rileva che la pratica si trova in fase istruttoria – non essendo pervenuti i pareri degli Organi competenti – e che allo stato il fascicolo si compone della sola documentazione trasmessa dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo del riscontro fornito dall'Amministrazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono, comunque, allo stato presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura diun'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

La Sig.ra , a mezzo del proprio difensore, formulava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale (1. documentazione inviata dalla Questura; 2. il verbale della seduta in cui è stato reso il parere; 3. l'attività istruttoria svolta ed i relativi esiti; 4. il parere reso) *“al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...)”*.

La Commissione riscontrava l'istanza deducendo di aver provveduto a trasmettere alla Questura di il parere relativo all'istanza di protezione speciale e che la sig.ra avrebbe potuto recarsi in Questura per la notifica del provvedimento.

Deducendo il sostanziale rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale si dichiara disponibile a consentire l'accesso agli atti.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto della disponibilità manifestata dall'Amministrazione, in mancanza di prova circa l'avvenuta ostensione della documentazione richiesta, ritiene cautelativamente di pronunciarsi nel merito reputando il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota nella quale ricostruisce nel dettaglio la vicenda e lo stato del procedimento rilevando, in particolare, che l'originario provvedimento negativo è stato annullato dal TAR competente per difetto di istruttoria e che, per la riedizione del potere, è ancora in attesa dei pareri degli Organi competenti.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Questura di un'istanza di accesso agli atti con cui richiedeva visione ed estrazione di relativa copia di: *“i permessi di soggiorno per minore età rilasciati al sig.; i permessi di soggiorno per attesa occupazione rilasciati al sig.; tutti i documenti contenuti nel fascicolo di conversione del permesso da minore età ad attesa occupazione, in particolare le relazioni rilasciate dalle case-famiglia che lo hanno ospitato come minore e la documentazione sul percorso di integrazione e sul percorso scolastico; i decreti di espulsione; o altri provvedimenti contenuti nel fascicolo del mio assistito giacente presso codesta Questura”*.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, convocando il legale dell'istante per l'esercizio del relativo diritto.

IRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., a mezzo del proprio difensore, a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ha formulato un'istanza di accesso al fascicolo presso la Questura di rilevando che *"...al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...) la scrivente difesa necessita di accedere Vs. fascicolo per verificare: 1) l'attribuzione del codice fiscale; 2)l'inserimento del codice fiscale all'interno dell'Anagrafe Tributaria"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota nella quale rileva che nella fattispecie il rilascio del codice fiscale non rientra tra le competenze degli Uffici Immigrazione, chiamati, invece, a rilasciare titoli di soggiorno, dopo aver provveduto agli opportuni accertamenti

L'istante lamenta, invece, che, come anche appreso nell'ambito di un accesso presso l'Agenzia delle Entrate, sarebbe onere dell'ufficio immigrazione provvedere all'inserimento in anagrafe tributaria del codice fiscale del cittadino straniero ed all'apposizione sulla ricevuta del titolo di soggiorno del relativo codice identificativo.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'istanza di accesso è finalizzata all'acquisizione di un atto che l'Amministrazione deduce essere inesistente, non essendo questa la sede idonea per sindacare la competenza dell'Organo o Ufficio deputato, nella fattispecie, alla attribuzione del codice fiscale del richiedente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig. formulava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno (1. documentazione inviata dalla Questura; 2. il verbale della seduta in cui è stato reso il parere; 3. l'attività istruttoria svolta ed i relativi esiti; 4. il parere reso) *“al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...)”*.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. formulava, tramite il proprio difensore, a mezzo PEC alla Questura di un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire il provvedimento amministrativo di rigetto della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Questura invitava l'istante a presentarsi presso il proprio Ufficio per ritirare di persona il documento (come previsto dall'art. 3 comma 3 del DPR 394/1999), ma il difensore chiedeva di ricevere la documentazione via PEC, stesso mezzo con cui aveva presentato, per conto del suo assistito, l'istanza di accesso chiedendo, ove dovuti, la determinazione dei diritti di copia da corrispondere.

A fronte della risposta dell'Amministrazione, che ha insistito sulla necessità di consegnare l'atto personalmente all'interessato, l'istante tramite il suo legale si è rivolto alla Commissione invocando la giurisprudenza amministrativa che riconosce il diritto del cittadino straniero a ricevere la notifica del provvedimento conclusivo della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (diniego) tramite il proprio avvocato.

DIRITTO

La Commissione osserva che giurisprudenza amministrativa citata dall'istante (Consiglio di Stato sentenza n. 5062/2020) richiamando la precedente decisione del 2018 (decisione n. 3241/2018) aveva ritenuto che il difensore potesse legittimamente richiedere ed ottenere l'accesso al provvedimento conclusivo precisando comunque che *"...il possibile e legittimo utilizzo, da parte del destinatario di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, dell'istituto della rappresentanza ai fini dell'accesso al medesimo atto, quando ancora non notificatogli non può, tuttavia, valere a sottrarre lo straniero dalle ulteriori conseguenze intimamente connesse al predetto diniego"*.

Pertanto, a prescindere della modalità di notificazione formale del provvedimento (ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 394/1999), tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 13, del D.P.R. 184/2006 in base al quale *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica"* e vista, altresì, l'ampiezza dei poteri anche di rappresentanza conferiti al difensore nell'incarico professionale versato in atti, la Commissione

ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e, pertanto, invita l'Amministrazione a trasmettere a mezzo PEC il provvedimento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale chiedendo, in particolare *"1) documentazione inviata alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale dalla Questura; 2) il verbale della seduta in cui è stato reso il parere; 3) l'attività istruttoria svolta ed i relativi esiti; 4) il parere reso."*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., tramite il proprio difensore, a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ha formulato un'istanza di accesso al fascicolo presso la Questura di rilevando che *"...al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...) la scrivente difesa necessita di accedere Vs. fascicolo per verificare: 1) l'attribuzione del codice fiscale; 2) l'inserimento del codice fiscale all'interno dell'Anagrafe Tributaria"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'istante lamenta che, come anche appreso nell'ambito di un accesso presso l'Agenzia delle Entrate, sarebbe onere dell'Ufficio immigrazione provvedere all'inserimento in anagrafe tributaria del codice fiscale del cittadino straniero ed all'apposizione sulla ricevuta del titolo di soggiorno del relativo codice identificativo.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'istanza di accesso è finalizzata all'acquisizione di un atto che l'Amministrazione deduce essere inesistente, non essendo questa la sede idonea per sindacare la competenza dell'Organo o Ufficio deputato, nella fattispecie, alla attribuzione del codice fiscale del richiedente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra, a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ha formulato tramite il proprio difensore un'istanza di accesso al fascicolo presso la Questura di deducendo che *"...al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...) la scrivente difesa necessita di accedere Vs. fascicolo per verificare: 1) l'attribuzione del codice fiscale; 2) l'inserimento del codice fiscale all'interno dell'Anagrafe Tributaria"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota nella quale rileva che nella fattispecie il rilascio del codice fiscale non rientra tra le competenze degli Uffici Immigrazione, chiamati, invece, a rilasciare titoli di soggiorno, dopo aver provveduto agli opportuni accertamenti

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'istanza di accesso è finalizzata all'acquisizione di un atto che l'Amministrazione deduce essere inesistente, non essendo questa la sede idonea per sindacare la competenza dell'Organo o Ufficio deputato, nella fattispecie, alla attribuzione del codice fiscale del richiedente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ha formulato, tramite il proprio difensore un'istanza di accesso al fascicolo presso la Questura di rilevando che *"...al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...) la scrivente difesa necessita di accedere Vs. fascicolo per verificare: 1) l'attribuzione del codice fiscale; 2)l'inserimento del codice fiscale all'interno dell'Anagrafe Tributaria"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota nella quale rileva che nella fattispecie il rilascio del codice fiscale non rientra tra le competenze degli Uffici Immigrazione, chiamati, invece, a rilasciare titoli di soggiorno, dopo aver provveduto agli opportuni accertamenti

L'istante lamenta, invece, che, come anche appreso nell'ambito di un accesso presso l'Agenzia delle Entrate, sarebbe onere dell'Ufficio immigrazione provvedere all'inserimento in anagrafe tributaria del codice fiscale del cittadino straniero ed all'apposizione sulla ricevuta del titolo di soggiorno del relativo codice identificativo.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'istanza di accesso è finalizzata all'acquisizione di un atto che l'Amministrazione deduce essere inesistente, non essendo questa la sede idonea per sindacare la competenza dell'Organo o Ufficio deputato, nella fattispecie, alla attribuzione del codice fiscale del richiedente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza italiana, dallo stesso richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. formulava, tramite il proprio difensore, a mezzo PEC alla Questura di un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire il provvedimento amministrativo di rigetto della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Questura invitava l'istante a presentarsi presso il proprio Ufficio per ritirare di persona il documento (come previsto dall'art. 3 comma 3 del DPR 394/1999), ma il difensore chiedeva di ricevere la documentazione via PEC, stesso mezzo con cui aveva presentato, per conto del suo assistito, l'istanza di accesso chiedendo, ove dovuti, la determinazione dei diritti di copia da corrispondere.

A fronte della risposta dell'Amministrazione, che ha insistito sulla necessità di consegnare l'atto personalmente all'interessato, l'istante tramite il suo legale si è rivolto alla Commissione invocando la giurisprudenza amministrativa che riconosce il diritto del cittadino straniero a ricevere la notifica del provvedimento conclusivo della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (diniego) tramite il proprio avvocato.

DIRITTO

La Commissione osserva che giurisprudenza amministrativa citata dall'istante (Consiglio di Stato sentenza n. 5062/2020) richiamando la precedente decisione del 2018 (decisione n. 3241/2018) aveva ritenuto che il difensore potesse legittimamente richiedere ed ottenere l'accesso al provvedimento conclusivo precisando comunque che *"...il possibile e legittimo utilizzo, da parte del destinatario di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, dell'istituto della rappresentanza ai fini dell'accesso al medesimo atto, quando ancora non notificatogli non può, tuttavia, valere a sottrarre lo straniero dalle ulteriori conseguenze intimamente connesse al predetto diniego"*.

Pertanto, a prescindere della modalità di notificazione formale del provvedimento (ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 394/1999), tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 13, del D.P.R. 184/2006 in base al quale *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica"* e vista, altresì, l'ampiezza dei poteri anche di rappresentanza conferiti al difensore nell'incarico professionale versato in atti, la Commissione

ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e, pertanto, invita l'Amministrazione a trasmettere a mezzo PEC il provvedimento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

NON VI E' DECISIONE

RINVIATA IN ATTESA DI RICEVERE I

DOCUMENTI RICHIESTI

Ricorrente: Azienda

contro

Amministrazione resistente: AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

FATTO

La Sig., in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Azienda e rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla documentazione relativa alla domanda presentata precedentemente dall'odierna ricorrente e preordinata all'ottenimento di aiuti e sussidi previsti normativamente in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Parte resistente non ha riscontrato l'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto maturato, l'Azienda e ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Azienda e la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame appare fondato e meritevole di accoglimento. Nessun dubbio, invero, sulla titolarità di situazione legittimante l'accesso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. La documentazione richiesta, infatti, concerne l'azienda odierna ricorrente e la cui conoscenza appare strumentale alla conoscenza dei documenti riferiti alla richiesta di aiuti economici cui si è fatto cenno nelle premesse in fatto.

Pertanto, anche alla luce del silenzio serbato da parte resistente, non si ravvisano motivi di esclusione dell'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di docente presso l'Istituto resistente sino alla data del u.s., riferisce di essere venuto a conoscenza di una missiva a firma dell'allora Dirigente scolastica, contenente una censura rivolta al Sig.

Pertanto, in data l'odierno ricorrente ha chiesto a mezzo email alla Dirigente di avere copia della relazione a firma della Sig.ra concernente la docenza effettuata dal ricorrente e verosimilmente collegata alla lettera di censura di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi, in data il Sig. ha adito il Difensore Civico istituito presso la Regione il quale, per competenza, ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva contestando la qualificazione della domanda contenuta nella comunicazione di posta elettronica del (recante come oggetto "Relazione") alla stregua di una istanza di accesso, essendo stata peraltro inviata non alla casella istituzionale della Dirigente bensì a quella personale della medesima; rilevando che nessuna censura è stata mossa al Sig.e di aver comunque manifestato al medesimo e in più di un'occasione per le vie brevi la disponibilità a chiarire la vicenda.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, sia perché, in effetti l'istanza è stata indirizzata ad una casella di posta elettronica non istituzionale e sia perché, in ragione della non adozione di alcuna censura, difetta l'interesse diretto, concreto e attuale in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di, espone di essere proprietario di un fabbricato nel comune di e che, addossato al prospetto finestrato dell'immobile di sua proprietà, è stata di recente apposta una insegna pubblicitaria a bandiera del “..... ..” che violerebbe le distanze legali.

Pertanto, in data u.s., il Sig. ha inoltrato all'amministrazione resistente una richiesta di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti: 1) titoli abitativi riferiti alla predetta insegna; 2) istanza per l'occupazione della sede stradale; 3) documenti collegati a quelli di cui ai punti 1 e 2; 4) titolo abitativo che ha legittimato l'apposizione dell'insegna; 5) domanda di voltura della concessione; 6) nota del responsabile tecnico del

La richiesta era fondata sulla *vicinitas* del proprio fabbricato alla predetta insegna e dunque a fini difensivi.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, di professione, rappresentata e difesa dall'Avv., in proprio e nella qualità di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso al provvedimento di assegnazione delle sedi per le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento sostegno, con particolare riferimento ai documenti attestanti il possesso e l'idoneità dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero ed oggetto di riserva di tutti i docenti presenti nella suddetta graduatoria.

L'interesse all'accesso veniva esplicitato dall'accedente in ragione della possibilità di essere immessa in ruolo all'esito qualora la graduatoria ad esaurimento, una volta attinta completamente, determinerebbe la possibilità di attingere alle graduatorie provinciali di supplenza, ove l'accedente è inserita.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, eccependo la carenza di interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, anche alla luce del fatto che la medesima è inserita in altra graduatoria (graduatore provinciale supplenza) rispetto a quella per cui ha formulato istanza di accesso (graduatoria ad esaurimento).

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Essendo pacifica la circostanza dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale supplenze, le eccezioni di parte resistente sono fondate nel senso che si passa a chiarire.

Trattandosi di graduatoria differente, i soggetti inseriti nella graduatoria ad esaurimento devono essere considerati controinteressati.

Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto

di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti prodotti dall'Istituto resistente a seguito di un alterco occorso con un suo compagno di classe Sig., a seguito del quale l'accidente ha riportato lesioni come da referto di pronto soccorso allegato al presente ricorso.

Parte resistente, con nota dello scorso, ha negato l'accesso sulla base della motivata opposizione manifestata dal controinteressato

Contro tale diniego il Sig. ha adito la Commissione in termini. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al Sig., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente (è stata infatti allegata solo copia dell'avvenuta spedizione all'Istituto resistente), il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *d*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:,,

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

I Sigg.ri,, e, rappresentati e difesi dall'Avv., riferiscono di aver presentato in data al Comune resistente istanza di accesso riferita ai documenti riguardanti un procedimento avviato dall'amministrazione resistente a seguito della declaratoria dello stesso della decadenza dell'agibilità di un immobile di proprietà degli accedenti.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi i Sigg.ri,, ehanno adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri,, e, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'accesso richiesto è del tipo endoprocedimentale e riguarda documenti contenuti nel fascicolo relativo ad un immobile di proprietà dei ricorrenti. Non avendo parte resistente adottato un provvedimento formale di diniego, inoltre, né depositato memoria difensiva, non si rinvergono motivi ostativi all'accoglimento della domanda di accesso e, di conseguenza, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione della documentazione attestante la posizione contributiva del coniuge e del figlio, in quanto documenti funzionale all'instaurando procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in precedenza contratto.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente, con nota del u.s., ha dato atto di aver riesaminato l'istanza di accesso ed aver trasmesso i documenti al legale del ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto dell'avvenuta consegna dei documenti richiesti dal ricorrente da parte dell'amministrazione resistente, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – V Reparto Documentazione

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'....., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data u.s. istanza di accesso ai seguenti documenti: “*documentazione prot. n. datata (completa di tutto quanto in questa ravvisabile e/o riconducibile);-documentazione prot. n. datata (completa di tutto quanto in questa ravvisabile e/o riconducibile);-documentazione prot. n. data (completa di tutto quanto in questa ravvisabile e/o riconducibile);-documentazione prot. n. dell' (completa di tutto quanto in questa ravvisabile e/o riconducibile);-documentazione caratteristica (..... stesura) redatta dal a carico del in data*”.

L'istanza, diretta ad accedere a documentazione caratteristica e matricolare del militare accedente, era motivata a fini difensivi. L'amministrazione ha negato l'accesso evocando, tra l'altro, la disposizione regolamentare di cui all'art. 1050, comma 1, lett. i) del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, che sottrae all'accesso la “*i) documentazione caratteristica e matricolare: 1) per la documentazione caratteristica sottrazione all'accesso per 50 anni per i terzi; 2) per la documentazione matricolare sottrazione all'accesso per 50 anni per le sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ai quali la documentazione si riferisce*”.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto la quale, tuttavia, stabilisce l'esclusione dall'accesso della documentazione ivi compendiata qualora la richiesta ostensiva sia formulata da soggetto diverso rispetto a quello cui si riferisce la documentazione caratteristica e matricolare.

Nel caso che occupa, tuttavia, la domanda di accesso formulata dall'accedente fa riferimento a documenti relativi a quest'ultimo e, pertanto, la disposizione evocata non può essere applicata. Ciò premesso, e ritenuto che il Sig. vanti un interesse qualificato all'ostensione, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore di Sanità

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'Istituto resistente domanda di accesso ai documenti relativi al rilievo espresso dalla competente in merito a vicende professionali dell'accidente.

L'Istituto resistente ha negato l'accesso con nota del u.s., deducendo l'assenza di interesse attuale in capo all'odierno ricorrente e rilevando che identica richiesta di accesso era già stata presentata dal ricorrente nei mesi di e

Contro il diniego del il Sig. ha adito in data la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del diniego impugnato. Contro tale decisione il Sig. ha depositato istanza di riesame, deducendo che il regolamento dell'amministrazione resistente indica quale termine per l'impugnativa, sia al Tar che alla Commissione, 60 giorni e non 30.

DIRITTO

Sull'istanza di riesame, qualificabile come ricorso per revocazione, presentata dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può rendere ammissibile l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

Nessun errore di fatto censurabile ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è però rinvenibile nella decisione di cui si chiede la revocazione, atteso che l'erronea indicazione del termine di impugnativa contenuta nel regolamento dell'amministrazione resistente, che comunque si invita l'amministrazione a modificare in linea con quanto previsto dalle sovraordinate fonti che disciplinano la materia, non può considerarsi tale, atteso che la Commissione ha applicato al caso di specie il termine previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Pertanto l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza di riesame inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai documenti relativi alla previa presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi il Sig. in data ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data e pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è datato e dunque oltre i termini di legge concessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di in quiescenza, riferisce di aver presentato in data una richiesta di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione dei documenti relativi al procedimento aperto a seguito dell'istanza precedentemente formulata e volta ad ottenere l'attestazione degli incarichi di servizio svolti dall'accedente.

Non avendo ottenuto risposta il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver contattato il ricorrente per metterlo in condizione di esercitare il chiesto accesso, rispetto al quale parte resistente dichiara non esservi alcun motivo ostativo.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto dell'avvenuta consegna dei documenti richiesti dalla ricorrente da parte dell'amministrazione resistente, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di insegnante, avendo preso parte alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 e avendo superato la prova orale del concorso nella classe di concorso senza tuttavia figurare tra i vincitori nella successiva graduatoria di merito, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“1.Punteggio titoli attribuiti alla sottoscritta (totale e dettaglio di ogni singolo titolo valutato);2.Graduatoria completa ivi inclusi i candidati non rientranti nel contingente assegnato;3.Dettaglio del punteggio dei titoli attribuiti ai n. candidati rientranti nel contingente assegnato”*.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: *“I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”*.

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di iscritto e responsabile legale della, riferisce che, a seguito dell'esclusione del simbolo della dalle elezioni tenutesi lo scorso, è stata opposizione dinanzi la Corte di Cassazione successivamente rigettata dalla medesima.

Con riferimento a tale esclusione il Sig. ha formulato domanda di accesso a tutti i documenti concernenti il rigetto della opposizione menzionata, non ricevendo risposta dall'amministrazione resistente nei trenta giorni successivi.

Contro il silenzio rigetto formatosi ha dunque adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta documentale di cui alle premesse in fatto ha ad oggetto atti giudiziari e non documenti amministrativi, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di – Corte di Appello di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente istanza di accesso preordinata all'ostensione della memoria difensiva depositata dall'avv., difensore dell'accidente, nell'ambito di un procedimento disciplinare (poi archiviato) avviato dall'amministrazione resistente su segnalazione del Sig. per asserite violazioni deontologiche poste in essere dal suddetto legale.

La richiesta era motivata in base a finalità difensive.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile per non essere stato notificato al controinteressato Avv. Contro tale decisione il Sig. ha presentato ricorso per revocazione adducendo come errore di fatto revocatorio l'avvenuta notifica ab origine del ricorso al suddetto controinteressato, come da documentazione versata in atti al momento del deposito del ricorso primigenio.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il vizio revocatorio sollevato da parte ricorrente è fondato, essendo stata trasmessa la Pec di notifica del ricorso al controinteressato unitamente a quella di deposito del ricorso alla scrivente Commissione.

Pertanto, in fase rescindente, la Commissione annulla la decisione dello scorso e, in fase rescissoria, accoglie il ricorso vantando il ricorrente un interesse qualificato all'ostensione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, in fase rescindente annulla la decisione dello scorso e, in fase rescissoria, accoglie il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Centro Addestramento

FATTO

Il Sig., nella qualità di segretario della , riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso *“all'organigramma nominativo, con le rispettive competenze ed attribuzioni, in riferimento agli artt. 6 ed 11 del Regolamento Gruppi della – , discipline inerenti gli , nonché gli orari attualmente applicati per i turni di per gli appartenenti alle nonché al personale in forza alla scuola”*.

Parte resistente riscontrava la domanda in data consegnando documentazione ritenuta non soddisfacente dall'organizzazione sindacale. Successivamente parte ricorrente ha inviato solleciti (in data, e) alla Segreteria Nazionale affinché intervenisse per ottenere il chiesto e asseritamente negato accesso.

Infine, in data l'O.S. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, a nulla rilevando le richieste di intervento indirizzate alla Segreteria nazionale dell'O.S. medesima, il provvedimento che ha nella prospettazione di parte ricorrente negato l'accesso reca la data del ed è stato comunicato in data e pertanto il termine per proporre ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato in data e dunque oltre i termini di legge concessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la-
Direzione Generale - Ufficio

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale straordinaria per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado all'esito della quale non è stata inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso

Pertanto, in data u.s., la Sig.ra ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) griglia di valutazione della sottoscritta della prova orale 2) griglia di valutazione titoli o procedimento di calcolo dei suddetti della sottoscritta 3) griglia di valutazione prova orale e griglia di valutazione titoli o procedimento di calcolo dei suddetti e voto totale finale di candidati inseriti nella graduatoria di merito più i medesimi documenti riferiti ai candidati non inseriti nella graduatoria di merito ma con punteggio superiore a quello dell'accedente.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto di aver consegnato i documenti di cui all'istanza di accesso ad eccezione di quelli relativi ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito ed a quelli con punteggio migliore rispetto alla ricorrente ma comunque non figuranti nella suddetta graduatoria, ritenendo in parte qua l'istanza preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere con riguardo ai documenti di cui ai numeri 1 e 2 indicati nelle premesse in fatto.

Quanto ai restanti documenti la Commissione ritiene che la ricorrente abbia diritto ad ottenere copia di quanto richiesto ma con riferimento ad un numero congruo di candidati e segnatamente

limitandolo a tra coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito e di coloro che in tale graduatoria non figurano ma che hanno riportato un punteggio migliore della ricorrente e dunque, in parte qua e in tali limiti, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio Concorsi

FATTO

Il Sig., in proprio, avendo preso parte ad una procedura concorsuale indetta da parte resistente, in data ha chiesto a quest'ultima di poter accedere alla propria scheda di valutazione nonché a quella di tutti gli altri candidati.

L'amministrazione con nota del, ha consentito parzialmente l'accesso, non ostendendo le schede degli altri candidati.

Contro tale parziale diniego il Sig. con ricorso depositato in data, ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego parziale è stato comunicato in data e pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato il e dunque oltre i termini di legge concessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La S.r.l., in persona del l.r.p.t., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data richiesta di accesso ai seguenti documenti: “ di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti istruttori propedeutici e consequenziali ai provvedimenti prott. N° e N° adottati dall'..... rispettivamente in data e in data riguardanti l'istanza della società di svolgere attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del di accedere ovvero sia estrarre copia della corrispondenza intercorsa tra gli uffici interni all'ente, compreso quello del presidente e gli uffici legali, e tra questi ed altri enti e/o autorità che abbiano riguardato la società e la relativa propria istanza di svolgere attività all'interno del comprensorio territoriale del di di conoscere il Responsabile di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge N° 241/1990 il quale si è occupato e/o si sta occupando ancora del procedimento riguardante l'istanza della società di svolgere temporaneamente attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del di; istanza sulla quale l'Autorità ha espresso le proprie comunicazioni prot. N° del e prot. N° del di conoscere il referente che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato dal Comitato di Gestione con Delibera N°/....., si è occupato e/o si sta occupando ancora del procedimento riguardante l'istanza della società di svolgere temporaneamente attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del di; istanza sulla quale l'Autorità ha espresso le proprie comunicazioni prot. N° del e prot. N° dele di conoscere i contenuti della comunicazione ex art. 8 della Legge N° 241/1990 riguardanti il procedimento che ha preso le mosse od avrebbe dovuto essere avviato dall'..... a seguito dell'istanza della società di svolgere attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del di; istanza sulla quale l'..... ha espresso le proprie comunicazioni prot. N° del e prot. N° del di conoscere i motivi per i quali il provvedimento prot. N° del, con il quale l'Autorità portuale ha respinto l'istanza della società non è stato sottoscritto anche da un responsabile di procedimento ovvero sia dal reggente dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, ai sensi dell'art. 15-bis della Legge N° 84/1994 s.m.i., “per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche [...], svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in”. di conoscere in modo “completo e accurato” se, prima di adottare il provvedimento prot. N° del, l'..... abbia valutato le circostanze che, nelle medesime condizioni sostanziali in cui versa oggi l'infrastruttura e nell'esercizio del medesimo potere amministrativo, hanno portato il Comune di e la di ad autorizzare nel corso degli anni passati attività di bunkeraggio, varo ed alaggio, demolizioni di imbarcazioni, fiere, etc. di conoscere le motivazioni che hanno condotto l'Autorità, con il proprio provvedimento prot. del, ha ricusare l'appropriatezza

della definizione di 'sollecito' usata dalla società per la propria comunicazione del di conoscere le motivazioni che hanno condotto l'....., con il proprio provvedimento prot. del, ha ricusare l'appropriatezza della definizione di 'reclamo usata dalla società per la propria comunicazione del di conoscere le motivazioni che hanno condotto l'....., con il provvedimento prot. del, a "respingere fermamente le ricostruzioni di parte contenute nella nota" della società del PAGINA di accedere oververosia estrarre copia degli atti riguardanti la verifica interna tra il personale citato dalla società nella propria comunicazione del a seguito della quale l'....., con il proprio provvedimento prot. del, ha "respinto fermamente le ricostruzioni di parte contenute nella nota" di conoscere, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge N° 241/1990 s.m.i., "il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere" avverso il provvedimento prot. N° adottato il dal Presidente dell' di conoscere in modo "completo e accurato" quali iniziative/adempimenti, secondo l'....., debbano essere espletati dalla società per ottenere l'autorizzazione a svolgere, in una delle aree facenti parti del comprensorio del di attività temporanee di supporto logistico all'impianto d'..... ricadente nelle di competenza del Comune di situate a circa un miglio dal di di conoscere, anche ai sensi dell'art. 18-bis della Legge N° 241/1990, così come novellata dall'art. 3 co. 1 lett. a del D.lgs. N° 126/2016, il numero di protocollo e la relativa data con cui gli uffici dell'Autorità hanno censito le comunicazioni ricevute via p.e.c. dalla Società nelle date del, e o di accedere oververosia estrarre copia dei provvedimenti adottati dall'....., da quando il suo presidente è con i quali sono state concesse aree demaniali e/o comunque autorizzate nell'ambito dei di, e attività analoghe a quelle chieste dalla società nell'ambito del comprensorio di comprese le autorizzazioni ex art. 50 del codice della navigazione, nonché ai sensi delle Circolari ministeriali N° 90/1999 e N° 99/2000. Tra le autorizzazioni si annoverano: la N° del rilasciata alla s.r.l. per l' "occupazione di un'area scoperta di mq allo scopo di mantenere un'area di cantiere per effettuare lavori"; le nn. e rilasciate il alla dello s.r.l. per la "realizzazione di lavori". di accedere oververosia estrarre copia del vigente "regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello Unico Amministrativo" ai sensi dell'art. 15-bis della Legge N° 84/1994 s.m.i. 21q di accedere oververosia estrarre copia degli atti conseguenziali alla Legge N° 156/2021 di conversione con modificazioni del D.L. N° 121/2021, oververosia degli atti riguardanti la devoluzione delle competenze amministrative e gestionali del comprensorio di dal Comune di all'....., con particolare riferimento al verbale sottoscritto tra i suddetti enti in data ed agli atti ad esso propedeutici e conseguenziali compresi eventuali sopralluoghi, rilievi e/o indagini effettuati nel comprensorio di di accedere oververosia estrarre copia degli atti di eventuali incarichi conferiti dall'..... a professionisti esterni e/o altri enti, quali l'Università degli Studi di e (.....), riguardanti il di comprensorio di di accedere oververosia estrarre copia degli atti di eventuali istanze di contributi finanziari da destinare all'infrastruttura di di accedere oververosia estrarre copia degli atti riguardanti la costituzione da parte dell'..... dell'ufficio territoriale del comprensorio di ai sensi dell'art. 6-bis della Legge N° 84/1994 s.m.i., nonché riguardanti la relativa nomina tra il personale di ruolo in servizio presso

l'..... del responsabile preposto delegato dal segretario generale. di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti riguardanti la nomina e/o comunque l'inclusione, nel Comitato di Gestione, del Sindaco del Comune di e/o di un suo delegato anche ai sensi dell'art. 9 co. 1/d della Legge N° 84/1994 s.m.i. 21v di accedere ovvero sia estrarre copia dei verbali delle riunioni del Comitato di gestione nonché delle relative delibere e decisioni avvenute nel periodo trascorso dal, ovvero sia dal giorno in cui le competenze del di sono state devolute all'..... del e dalla Legge N° 156/2021 di conversione con modificazioni del D.L. N° 121/2021. di accedere ovvero sia estrarre copia della relazione che, ai sensi dell'art. 8 co. 4 della Legge N° 84/1994 s.m.i., il Presidente ha inviato o avrebbe dovuto inviare entro il al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per riferire sull'attività svolta compresa quella riguardante il di di conoscere i riferimenti dell'attuale di (.....) e di avere copia del Decreto Presidenziale N° 52 del 28 marzo 2022 con il quale è stato costituito in forma monocratica. 21y di conoscere i riferimenti nonché la composizione dell'attuale commissione competente a procedere disciplinarmente avverso il personale dipendente dirigente e non dirigente dell'..... di accedere ovvero sia di estrarre copia del regolamento in corso di validità per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'..... di di accedere ovvero sia di estrarre copia dei codici/regolamenti comportamentali e disciplinari in corso di validità adottati dall'..... di di conoscere il responsabile del procedimento che, anche ai sensi dell'art. 4 e 5 della Legge N° 241/1990 e dell'art. 6 co. 6 del D.P.R. N° 184/2006, sarà preposto all'interno dell'..... a istruire la presente istanza di accesso agli atti?'

La richiesta veniva motivata a fini difensivi in ragione del provvedimento col quale parte resistente aveva precedentemente negato all'accedente il rilascio temporaneo di un'area di ricadente nel circondario del di, località situata nel Comune di, provincia di

Avendo ottenuto un riscontro solo parziale (non specificando a quali documenti, tuttavia) la Società istante ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo l'inaccoglibilità della richiesta di accesso, per inesistenza dei documenti richiesti, oltre che per altri motivi pure sviluppati nella predetta memoria. Parte resistente, nell'imminenza della seduta Plenaria della Commissione, ha depositato memoria integrativa al ricorso allegando ulteriore documentazione per un totale di pagine.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla S.r.l., la Commissione preso atto del deposito della integrazione al ricorso da parte della società ricorrente a ridosso dello svolgimento della seduta plenaria e dell'impossibilità di deliberare su tale scritto integrativo in così poco tempo, rinvia la decisione del ricorso alla prossima seduta plenaria utile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, sospende la decisione per esame della integrazione al ricorso depositata dalla società ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Divisione

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data u.s. istanza di accesso ai documenti riferiti ad un provvedimento di ammonimento emesso nei propri confronti dall'amministrazione resistente.

L'istanza era motivata a fini difensivi. L'amministrazione ha negato l'accesso evocando la disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), D.M n. 415/1994, che sottrae all'accesso le *“relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”*.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. n. 415/1994, che, come detto, esclude dall'accesso *“relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”*.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'..... - Ufficio
.....

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce quanto segue.

In data l'odierna ricorrente ha inviato all'amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti del procedimento di cui alla comunicazione della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'..... del, inerente l'avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale di un immobile sito in, via, procedimento avviato nei confronti della Sig.ra

La richiesta era motivata dall'accedente in ragione della sua qualità di proprietaria dell'immobile.

Parte resistente ha riscontrato la richiesta ostensiva, trasmettendo due note in proprio possesso e relative alla risposta del Comune di alla domanda, formulata dall'amministrazione resistente preordinata ad acquisire i dati di residenza dei proprietari interessati dal procedimento.

La sig.ra ha impugnato tale nota di riscontro, deducendo di non aver avuto accesso all'intero fascicolo e dunque di aver ottenuto un accesso solo parziale.

Contro tale nota la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver conferito mandato al proprio perito per cercare una soluzione transattiva con il e ritenendo, per ciò solo, che l'istanza di accesso fosse sostanzialmente inutile. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione adottava un'ordinanza istruttoria con la quale chiedeva a parte resistente di chiarire se detenesse o meno altri documenti oltre quelli ostesi alla ricorrente. Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio, chiarendo di non possedere altra documentazione oltre a quella, tutta, già esibita alla ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto della nota istruttoria trasmessa dall'amministrazione, e tenuto conto che non esistono altri documenti oltre quelli già consegnati alla ricorrente, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine delle Professioni della Provincia di

FATTO

La Sig. ra, iscritta all'Ordine resistente, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso al verbale dell'Assemblea dell'ordine tenutasi in data nonché alla sua registrazione, non avendo potuto prendere parte alla medesima riunione e dichiarando di avere interesse all'ostensione nella sua qualità di iscritta all'Ordine resistente.

L'amministrazione ha accolto la domanda di accesso ma non ha dato seguito alla richiesta dell'odierna ricorrente di ricevere la documentazione a mezzo posta elettronica.

Contro tale determinazione la Sig.ra ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, controdeducendo al ricorso e, per ciò che interessa, rilevando che le amministrazioni hanno la facoltà di garantire l'accesso in via telematica ma non l'obbligo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La disposizione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 184/2006, invero, prevede che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica" e dunque la richiesta effettuata in tal senso dalla ricorrente è meritevole di accoglimento. Per altro verso, sul fronte della c.d. digitalizzazione dell'attività amministrativa, viene in rilievo il D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) ss.mm.ii., il quale prevede esplicitamente, all'art. 3, comma 1, il diritto di ciascun cittadino di utilizzare, in modo accessibile ed efficace, gli strumenti e le soluzioni del C.A.D., nei rapporti con le pp.aa. di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con le autorità amministrative indipendenti, con i gestori di servizi pubblici (relativamente ai servizi di interesse pubblico) e con le società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), C.A.D., *"anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute"*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Cultura

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di del Ministero resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione in indirizzo in data, istanza di accesso ai seguenti documenti: "1. *Elenco di assegnazione delle sedi (decreto direttoriale n. del, modificato e integrato dal decreto direttoriale n. del) aggiornato con tutte le rinunce pervenute dagli aventi diritto alla più prossima possibile delle seguenti date: termine della procedura di sottoscrizione dei contratti individuali, al, alla data di evasione della presente istanza, sempre con espressa indicazione delle sedi rimaste vacanti;* 2. *Elenco dei nominativi degli aventi diritto che hanno assunto servizio nelle sedi disponibili nel comune di, od almeno loro quantificazione, sempre con indicazione della posizione in graduatoria di concorso e di eventuali altri titoli di preferenza;* 3. *Elenco delle rinunce pervenute al relativamente alle sedi disponibili nel comune di*; 4. *Elenco delle preferenze di sede espresse dagli aventi diritto che precedono la scrivente in graduatoria (posizione graduatoria Ministero della Cultura - posizione graduatoria generale di merito del presente concorso);* 5. *Documentazione a sostegno dell'assegnazione presso le sedi disponibili nel Comune di dei candidati che succedono la scrivente in graduatoria del Ministero della Cultura e di merito: (posizione graduatoria MiC - posizione graduatoria generale di merito del presente concorso); (posizione graduatoria MiC - posizione graduatoria generale di merito del presente concorso).* 6. *Criteri di riassegnazione delle sedi rimaste vacanti al termine della procedura di sottoscrizione dei contratti individuali?*".

La richiesta ostensiva veniva motivata dall'accedente nei seguenti termini: "al momento di accettazione della nomina, nell'ambito della procedura concorsuale per la copertura di posti di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area, posizione retributiva/fascia retributiva, nel profilo di funzionario amministrativo, (rif. G.U. - 4[^] serie speciale Concorsi ed esami - n.50 del 30 giugno 2020 (e successiva modifica intervenuta con provvedimento pubblicato in G.U. n.60 del 30 luglio 2021), tramite pec del, la sottoscritta indicava come prima preferenza le sedi disponibili nel comune di e non veniva soddisfatta, venendo invece assegnata all'..... di Successivamente apprendeva, per le vie brevi, dal dell'....., di alcune rinunce occorse sulle sedi del comune di e con pec del, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro avvenuta il, chiedeva riassegnazione presso una delle stesse. Non avendo ottenuto riscontro alcuno dall'Amministrazione in indirizzo, a tutela del proprio diritto o comunque interesse ad essere ivi assegnata e, dunque, anche a fini defensionali, richiedeva la documentazione sopraelencata".

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso, contro il silenzio rigetto formatosi la Sig.ra ha adito in data u.s. la Commissione. Successivamente la medesima ricorrente riferisce di aver avuto un riscontro da parte dell'amministrazione che, con nota dello scorso, accoglieva la richiesta di accesso con riguardo ai documenti di cui al punto 5 della relativa domanda, tacendo, e dunque confermando il silenzio, per la restante parte della richiesta ostensiva. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione in parte dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere (con riferimento ai documenti di cui al punto 5 dell'istanza), in parte lo accoglieva (con riferimento ai documenti di cui al punto 6 dell'istanza) ed in parte sospendeva la decisione in attesa che l'amministrazione notificasse il gravame ai soggetti controinteressati. Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio, dando atto di aver notificato il ricorso ai soggetti assegnati presso una delle sedi del Comune di, di essere in fase di ulteriore individuazione dei soggetti nei cui confronti far scorrere la graduatoria a seguito delle rinunce intercorse e che comunque la ricorrente non vanta alcun diritto ad essere assegnata presso una delle sedi del Comune di

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di adempimento dell'ordinanza istruttoria della Commissione dello scorso e considerato quanto riportato in fatto circa i documenti di cui ai punti 5 e 6, il ricorso, con riferimento ai documenti di cui ai punti da 1 a 4 della richiesta di accesso, appare meritevole di accoglimento, atteso che la valutazione circa la fondatezza del diritto ad ottenere l'assegnazione cui la ricorrente aspira non costituisce oggetto di valutazione preclusiva da parte dell'amministrazione acceduta.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie con riferimento ai documenti di cui ai punti da 1 a 4 della richiesta di accesso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « 1) domanda, dichiarazioni, elenchi titoli e pubblicazioni e relativi titoli e pubblicazioni depositati dai restanti candidati della ridetta procedura; 2) verbali di valutazione dei candidati quali redatti dalla commissione esaminatrice della procedura in epigrafe».

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato della selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio del Dipartimento in indirizzo di cui al bando n./..... Prot. n. del, ai fini di tutela della relativa posizione acquisendo copia delle domande depositate dai restanti candidati e dei verbali valutativi della commissione esaminatrice”*.

Parte resistente ha fornito riscontro in data u.s. deducendo quanto segue: *“Gentile, facendo seguito alla sua istanza di accesso documentale pervenuta via mail in data, assunta a protocollo n. del, precisiamo che, come da Regolamento, i documenti possono essere inviati mediante PEC o raccomandata, oppure possono essere ritirati di persona. Le chiedo cortesemente di voler indicare la modalità di accesso e di comunicarci eventualmente la sua PEC personale o l'indirizzo postale”*.

L'odierno ricorrente ha impugnato tale nota in termini, dolendosi della circostanza secondo cui la normativa in materia di istanza digitali trasmesse all'amministrazione non imporrebbe l'invio ovvero il riscontro da/a indirizzo pec ovvero previa elezione di domicilio fisico. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile con la seguente motivazione: *“La richiesta di accesso è stata trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (....) siccome facente riferimento ad un nome diverso da quello indicato nel documento allegato e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se *“ trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile”*, condizione non soddisfatta nel caso di specie”*.

Contro tale decisione il Sig. ha depositato ricorso per revocazione dolendosi dell'erronea applicazione della disposizione citata nella motivazione riportata.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può comportare l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

Ciò detto nel caso di specie la doglianza del ricorrente attiene a profili di diritto e non di fatto e pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso per revocazione inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Prefettura di

FATTO

L'avv., in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione, (breviter), ha presentato in data alla Prefettura di ed al Ministero dell'Interno, un'istanza d'accesso al parere reso da quest'ultima Amministrazione, Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione, in data, in merito ad una richiesta di autorizzazione all'accesso al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di, da parte di una delegazione dell'associazione medesima. L'..... ha chiarito che l'accesso al Centro di Permanenza era stato concesso solo a seguito di un provvedimento del Tar che autorizzava la visita da parte di una delegazione dell'associazione. Le Amministrazioni non hanno risposto nei termini di legge e, pertanto, l'..... ha presentato una richiesta di riesame alla Commissione.

Entrambe le Amministrazioni hanno inviato memorie. La Prefettura di, nel ricostruire compiutamente la vicenda, ha evidenziato di essersi adoperata per garantire la partecipazione al procedimento dell'accidente, rimettendosi, quanto all'accesso richiesto, alla decisione di questa Commissione. Il Ministero dell'Interno, dal canto suo, ha chiarito di non ravvisare particolari motivi ostativi all'ostensione del predetto parere, pur rilevando la carenza di un interesse concreto e attuale all'accesso da parte dell'istante, essendosi esaurito il relativo procedimento amministrativo con l'ingresso dell'associazione presso il Centro di Permanenza.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto poiché, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione, nell'ambito del cd. accesso endoprocedimentale, l'interesse conoscitivo del richiedente l'accesso viene in rilievo *ex se*. Infatti, secondo gli artt. 7 e 10, della L. n. 241 del 1990, hanno diritto di accedere ai documenti coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è

destinato a produrre effetti diretti o che per legge debbono intervenire, e qualunque soggetto al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Servizio Tributi

FATTO

Il Sig. presentava a questa Commissione una richiesta di riesame avverso il silenzio rigetto della Regione, in merito ad una istanza d'accesso agli atti di una cartella di ricevuta per omesso pagamento delle tasse automobilistiche regionali da parte del *de cuius* Sig. In data la Commissione, preso atto dell'avvenuta ostensione, dichiarava il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere. Successivamente, in data, il Sig., alla luce della documentazione ostesa, ritenendo il tributo non dovuto, presentava un ricorso in autotutela tributaria a cui faceva seguito, non avendo ricevuto risposta, una nuova istanza d'accesso agli atti, datata, avente ad oggetto questa volta l'istruttoria dell'istanza di autotutela. Stante, ancora una volta, il silenzio serbato dall'Amministrazione, il Sig. ha nuovamente adito la Commissione, chiedendo il riesame del caso.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale spiega la differenza tra autotutela tributaria e autotutela amministrativa ma nulla dice in ordine alla richiesta d'accesso.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto *ex artt. 7 e 10 della legge 241/90*. Il Sig., infatti, dopo aver avuto accesso agli atti dell'Ufficio Tributi, ha presentato una richiesta di annullamento in autotutela in data; non avendo ricevuto risposta a questa istanza, ha successivamente presentato una richiesta d'accesso agli atti in data per chiedere l'ostensione di *“tutta la documentazione relativa all'istruttoria dell'istanza di annullamento in autotutela in allegato, comprensiva di tutti i documenti correlati e collegati alla predetta trattazione e conseguenti provvedimenti assunti da codesta Amministrazione”*. Erra, quindi, l'Amministrazione, laddove confonde le due autonome istanze del Sig., una di annullamento in autotutela e l'altra, oggetto di cognizione di questa Commissione, di accesso agli atti del procedimento che, in quanto fondata, è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di-.....

FATTO

In data la Sig.ra ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di una richiesta d'accesso, in qualità di proprietaria dell'immobile dove si trova la società S.r.l. oggetto di un accertamento ispettivo, domandato *“la documentazione attestante la richiesta di ispezione presso il cantiere di via da parte di terzi e/o di ufficio (verbale di rif. n.-..... dell'.....”*

In data l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha respinto la richiesta d'accesso, ritenendo che la denuncia non fosse un atto ostensibile, stante altresì il divieto di cui all'art. 2 e 3 del DM 4 novembre 1994, n. 575. Successivamente la Sig.ra, tramite l'Avv., in data ha presentato all'Amministrazione una richiesta di annullamento in autotutela e, per l'effetto, l'accesso ai documenti richiesti. In data l'Amministrazione, ha ribadito il rigetto già espresso, non sussistendo alcun elemento ulteriore a sostegno dell'istanza.

Contro quest'ultimo provvedimento la Sig.ra, tramite il difensore di fiducia, ha chiesto in data il riesame a questa Commissione. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria rilevando, in primo luogo, di non essere in possesso del documento richiesto, non essendoci stata alcuna denuncia che ha dato impulso all'accertamento ispettivo, sorto da un “controllo a vista”. L'Amministrazione ha, inoltre, rilevato che, in ogni caso, non avrebbe potuto fornire informazioni, sia per il divieto previsto dal DM n. 757 del 94, che per la pendenza di un procedimento penale al riguardo.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso, *ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90*, presentato ben oltre il termine di trenta giorni dal rigetto espresso sull'istanza d'accesso formulato dall'Amministrazione in data Infatti, la decadenza dal termine di legge previsto per l'impugnazione del diniego all'accesso non è evitata da una nuova richiesta di accesso agli atti, oltretutto formulata come istanza di autotutela, e dal medesimo oggetto; ciò in quanto il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 25, l. n. 241 del 1990 in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del

silenzio significativo, è a pena di decadenza. Ne consegue che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Studio Servizi Amministratore di Condominio;

FATTO

In data il Sig. ha inoltrato alle parti indicate in epigrafe, un'istanza per chiedere l'accesso a numerosi documenti attinenti alla gestione condominiale dello stabile di cui è condomino. Il ricorrente ha chiesto, in particolare, i preventivi per gli impianti di videocitofono, i verbali di assemblea, i documenti sull'anagrafe condominiale e molti altri documenti ancora. La richiesta è stata motivata con la necessità di valutare la legalità della gestione condominiale da parte dei professionisti menzionati. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ha presentato istanza di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. La richiesta di riesame è inammissibile, trattandosi di istanza formulata nei confronti di singoli professionisti e di studi professionali che si occupano di amministrare condomini; orbene, la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Ne consegue che la disciplina sull'accesso non è applicabile al ricorso *de quo*, non potendosi qualificare né come pubblica amministrazione l'amministratore di condominio e gli studi professionali, né di interesse pubblico l'attività da loro svolta, né, soprattutto, i documenti di cui si chiede l'accesso possono essere configurati in termini di documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di Ufficio Formazione Insegnanti.

FATTO

Il dott. ha partecipato alle prove di ammissione per il Corso di Specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con disabilità per la scuola primaria e la scuola secondaria di II grado Ciclo - a.a.-....., senza superare tutte le prove concorsuali. Pertanto, in data, ha presentato un'istanza d'accesso all'Amministrazione in intestazione, al fine di ottenere le tracce delle *“prove scritte anno specializzazione per il sostegno scuola secondaria 2° grado e scuola primaria”*, nonché *“i nominativi dei componenti la commissione di concorso”*. La richiesta è stata motivata con la necessità di *“acquisire le tracce e i nominativi dei commissari al fine di rilevare gli ambiti di competenza, per risalire a pubblicazioni e percorsi almeno utili per la preparazione scritta, al fine di poter poi accedere all'orale con la giusta preparazione e motivazione”*. L'Ufficio Formazione Insegnanti ha accolto solo in parte la richiesta di accesso, comunicando i nominativi dei componenti della commissione, ma non anche le tracce delle prove scritte, ritenendo carente il requisito dell'attualità dell'interesse all'accesso. Per queste ragioni il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Ufficio Formazione Insegnanti dell'Università di ha inviato una memoria ribadendo la propria posizione, ed in particolare rilevando la mancanza di un interesse attuale e concreto all'accesso, poiché per *“il continuo variare della composizione delle commissioni valutative per le redazioni delle relative prove, nonché l'inevitabile alternanza delle domande in ciascun ciclo di prove abilitative al sostegno, l'apporto conoscitivo derivante dall'ottenimento della documentazione non sarebbe in ogni caso idonea a spiegare alcun tipo di effetto né diretto né indiretto, sul soggetto istante, neppure ai fini conclamati della preparazione”*.

DIRITTO

Il ricorso del dott. è fondato e, quindi, deve essere accolto. Secondo il costante orientamento di questa Commissione, infatti, nell'ambito del cd. accesso endoprocedimentale che ricorre nel caso in esame, l'interesse conoscitivo del richiedente l'accesso viene in rilievo *ex se*, in quanto il partecipante ad

una procedura concorsuale o selettiva ha sempre diritto di accedere a tutti gli atti della stessa. Prive di pregio appaiono, pertanto, le censure dell'Amministrazione in ordine all'attualità dell'interesse all'accesso, sussistendo un pieno interesse, idoneo a sorreggere l'*actio ad exhibendum*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Inps di un'istanza d'accesso al fine di chiedere l'ostensione del fascicolo previdenziale, con certificazioni sanitarie e reddituali dal al, le richieste di invalidità, gli allegati presentati e relativi giudizi/punteggi, interventi/agevolazioni/indennità per disabilità/invalidità, riconosciuti in favore della *de cuius* Sig.ra , del quale l'eccedente è erede. Il Sig. ha motivato la richiesta d'accesso con la necessità di effettuare delle verifiche in merito alla pratica di successione. Stante il silenzio dell'Amministrazione, il Sig. ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria comunicando di aver provveduto a consentire l'accesso richiesto in data, per tutti i documenti oggetto della richiesta ostensiva, fatta eccezione per la documentazione sanitaria presentata dalla Sig.ra all'atto della domanda di invalidità civile, in quanto detenuta dall'Asl di

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Inps che ha dichiarato di aver consentito l'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti in possesso all'Amministrazione acceduta. Con riguardo, invece, ai restanti documenti, la Commissione, visto l'art. 6, co. 2, del d.p.r. n. 184/2006, secondo il quale *“la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente”*, invita l'Amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso all'Asl di, detentrica dei documenti oggetto dell'istanza, dichiarando *medio tempore* interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e, per il resto, invita l'Amministrazione resistente a trasmettere la richiesta all'Asl di, dichiarando *medio tempore* interrotti i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza alla Questura di, per chiedere l'accesso al rapporto di servizio effettuato da una pattuglia della Polizia di Stato, intervenuta presso l'abitazione dello stesso accedente in data e su sua stessa richiesta. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ha adito il locale Difensore Civico, il quale ha trasmesso gli atti per competenza a questa Commissione.

La Questura di ha inviato una memoria al fine di comunicare che, ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90 e dell'art. 8 comma 5 lett. C del D.P.R. 352/92, nonché del D.M. 16.03.2022, i documenti richiesti non rientrano nella categoria dei documenti accessibili. Ad ogni buon fine, l'Amministrazione ha dato conto del fatto che personale della squadra volante ha effettivamente effettuato un intervento alle ore circa del, in via nr., indentificando le persone presenti all'interno della predetta abitazione.

DIRITTO

Il ricorso presentato dal Sig. non può essere accolto, essendo il diniego opposto dalla Questura di legittimo, poiché fondato sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, lett. a) del D.M. del 16.3.2022. Al riguardo tra i poteri che la legge assegna a questa Commissione, non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. La Commissione, pertanto, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il Sig. ha partecipato ad un concorso ordinario, classe di concorso (DD499/2020) e, pur essendo arrivato in graduatoria, con posti messi a bando per il suddetto concorso ordinario, è rimasto fuori dalle immissioni in ruolo/..... Per questo si è rivolto all'Ufficio Scolastico per la Regione per chiedere l'accesso alla convalida del punteggio dei titoli dichiarati, con indicazione dettagliata del punteggio per ogni singolo titolo, della in graduatoria di merito. L'Amministrazione non ha fornito risposta e, pertanto, il Sig. si è rivolto al Difensore Civico Regionale che ha tempestivamente trasmesso la richiesta di riesame a questa Commissione.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria evidenziando di non aver dato riscontro all'istanza d'accesso in quanto non in possesso dei documenti richiesti; infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.D. 21 aprile 2020 n. 499, con il quale è stato approvato il bando per il concorso ordinario 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale per il è l'articolazione che, quale “...*amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente...*”, è competente alla gestione delle operazioni concorsuali anche per i concorrenti delle regioni,, ed

DIRITTO

La Commissione rileva che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 184/2006 “*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*”. Pertanto invita l'Amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso all'autorità competente al rilascio affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato. Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombenza di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione. Direzione Regionale

FATTO

La S.a.s. di, in persona del l.r.p.t., rappresentata dall'Avv., presentava alla Direzione Regionale della dell'Agenzia delle Entrate, in data, un'istanza per chiedere l'ostensione di diverse relate di notifica di cartelle di pagamento ricevute dalla stessa, nonché copia delle intimazioni di pagamento, dei preavvisi di fermo e ipoteca e dei pignoramenti successivi alle richiamate cartelle di pagamento. Lamentando la formazione del silenzio rigetto, la S.a.s., come sopra rappresentata e difesa, adiva in data la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Agenzia delle Entrate faceva pervenire una memoria rappresentando che, con comunicazione del (inviata a mezzo pec il), l'Agente della Riscossione aveva accolto interamente la richiesta d'accesso, inoltrando la documentazione richiesta e, pertanto, chiedeva che la richiesta di riesame venisse dichiarata inammissibile.

Con decisione del la Commissione, ritenute fondate le censure dell'Amministrazione resistente, avendo la stessa dato prova di aver consentito integralmente l'accesso richiesto prima che il ricorrente adisse questa Commissione, dichiarava la richiesta di riesame inammissibile.

Contro tale decisione ha proposto richiesta di revocazione la S.a.s., tramite l'Avv., rappresentando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha mai osteso al contribuente la relazione di notifica della cartella di pagamento

DIRITTO

La Commissione, letto il ricorso per revocazione, rileva di non essere incorsa in alcun errore di fatto e, quindi, revocatorio *ex art.* 395 comma 4 c.p.c. e, conseguentemente, dichiara la richiesta revocatoria inammissibile. Dalla documentazione inoltrata dall'Amministrazione resistente risulta, infatti, effettivamente allegata tutta la documentazione richiesta, tra cui il file pdf dell'invio contenente la relate di notifica e della consegna del pec, attraverso la quale è stata effettuata la notifica della cartella n.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso in revocazione lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., dipendente del Comune di, ha presentato in qualità di RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) in data, un'istanza di accesso per chiedere le copie di tutte le schede di valutazione per la *performance* individuale del personale inquadrato nella categoria, che ha partecipato alla procedura per la progressione economica orizzontale del personale dipendente, indetto dal Comune di, per l'anno, ai sensi dell'art. 16 del CCNL

L'Amministrazione adita, dopo aver notificato l'istanza d'accesso ai controinteressati, stante il diniego opposto da alcuni di essi, ha consentito solo parzialmente l'accesso, negandolo per quelli che si erano opposti, al fine di non arrecare un pregiudizio concreto alla tutela ed alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati.

Contro tale parziale diniego il Sig. ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso, rappresentando di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata all'accesso, correlata ai documenti oggetto di ostensione, per aver preso parte alla procedura concorsuale e non essendo risultato tra gli aventi diritto.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di chiarire la legittimità del parziale diniego opposto, fondato sulla circostanza che non era stata espletata una procedura concorsuale, ma una "*procedura di progressione economica*", le cui valutazioni si basano sulle competenze, qualità, capacità e caratteristiche personali dei soggetti coinvolti e, "*proprio in considerazione del carattere personale e attitudinale delle informazioni contenute nelle schede di valutazione oggetto di istanza del dipendente, l'Ente provvedeva, come per legge, a notificare a tutti i controinteressati la richiesta di accesso documentale..*".

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso, pur presentato contro un ente locale, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe per l'assenza nell'ambito territoriale della Regione, del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, in tema di pubblico impiego privatizzato, le procedure previste dai c.c.n.l. per la progressione economica, non rivestono natura concorsuale e, in

quanto espressive non già di potestà autoritativa ma dei poteri propri di ogni datore di lavoro, sono regolate dalle norme di diritto privato (Cass. civ., sez. lav., 03.11.2021, n. 31406). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati, né avendo chiesto all'Amministrazione di provvedervi, non potendosi estendere, alla materia *de qua*, l'orientamento pacifico di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale esclude in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, avendo preso parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, e, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico (Cons. Stato, Sez. III, 11 giugno 2018, n. 3505).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

FATTO

Il Sig. ha partecipato ad un concorso pubblico per l'accesso alla carriera penitenziaria; pertanto, ha presentato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria una richiesta d'accesso, al fine di chiedere la copia dei suoi elaborati nonché del verbale relativo alla correzione dei suoi compiti. L'Amministrazione è rimasta silente e, pertanto, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, avendo il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto. Infatti, il soggetto che ha partecipato ad una procedura concorsuale, è titolare di un interesse qualificato e differenziato all'accesso, ai sensi dell'art. 22, L. n. 241 del 1990, meritevole di tutela.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica

FATTO

Il Sig. ha presentato diverse istanze d'accesso al Ministero della Transizione Ecologica, per chiedere il nominativo del responsabile del procedimento nonché i documenti della sua pratica relativa al c.d. bonus idrico, di cui al DM n. 395 del 27.09.2021. Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione, chiedendo il riesame del caso.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha inviato una memoria in cui dichiara di aver ritenuto inammissibili le istanze, in quanto prive sia degli elementi costitutivi di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, che di copia del documento di riconoscimento richiesto nei casi di istanze non firmate digitalmente. Ha poi rappresentato di non detenere la documentazione richiesta e di aver già inoltrato l'istanza alla S.p.A., quale ente titolare della piattaforma telematica ed unico possessore della documentazione relativa alle richieste di bonus idrico.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione adita di non detenere la documentazione richiesta e di aver già inoltrato l'istanza d'accesso alla S.p.A., quale effettivo detentore, non può che respingere il ricorso nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Ufficio Provinciale Territorio di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di accesso all'Ufficio Provinciale del Territorio di chiedendo copia dell'istanza n. /..... (pratica), da cui è risultata una rettifica catastale di un immobile di sua proprietà. L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad inviare parte della documentazione priva di allegati, in data e, successivamente a tale invio, il Sig. ha formulato una nuova richiesta, avente ad oggetto la documentazione mancante (relazioni tecniche fornite dall'istante e gli atti compilati dall'Ufficio per evadere l'istanza), per il cui rilascio, l'Ufficio Provinciale del Territorio ha dato risposta negativa. Avverso tale parziale rigetto, il Sig. ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di, ha inviato una memoria al fine di evidenziare che la documentazione richiesta e non rilasciata, non è stata determinante ai fini delle rettifiche catastali apportate dall'Ufficio e che hanno riguardato anche l'immobile del Sig. In ogni caso l'Amministrazione ha dichiarato che, dopo aver riesaminato la questione, ha attivato le procedure per consentire l'accesso agli ulteriori documenti richiesti, dandone preventiva comunicazione al soggetto controinteressato, al fine di acquisire eventuali elementi ostativi al rilascio e valutare la possibilità di concedere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione resistente che ha comunicato di aver inviato la richiesta d'accesso al controinteressato, sospende la presente decisione, in attesa delle determinazioni della stessa in ordine al richiesto accesso. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere la determinazione dell'Amministrazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Provinciale per l'Istruzione per adulti di

FATTO

La Sig.ra, docente a tempo indeterminato in servizio presso il Centro Provinciale per l'istruzione di come docente alfabetizzatore, ha presentato un'istanza d'accesso in data all'Amministrazione in intestazione, chiedendo di accedere ai nominativi dei docenti che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare gli esami della Prefettura, la data di inserimento dei nuovi docenti nella Commissione esami della Prefettura, gli effettivi docenti che hanno effettuato la sessione d'esame, il numero di sessioni assegnate dalla Prefettura al Centro Provinciale per l'istruzione, il numero di sessioni attribuite ai docenti facenti parte della Commissione e i relativi incarichi di assegnazione, le rinuncia alle sessioni d'esame inoltrati dai docenti, nonché gli importi retribuiti ai docenti facenti parte della Commissione e del numero di sessioni a esse attribuite riferite agli anni scolastici,,,,, La ricorrente ha motivato il proprio interesse all'accesso con la circostanza di aver partecipato alla procedura di incarico delle sessioni di esame. In data l'Amministrazione, ritenuta l'istanza priva di motivazione e, quindi tendente a svolgere un controllo generalizzato sull'operato della P.A., ha dichiarato di voler effettuare la notifica ai controinteressati, salvo poi rimanere silente. Contro tale implicito diniego la Sig.ra ha adito la Commissione in data chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo; infatti, l'istanza di accesso è stata presentata in data e l'Amministrazione ha risposto in data, mentre la richiesta di riesame è stata presentata in data e, quindi, oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: FORMEZ PA

FATTO

Il Sig., avendo preso parte alla procedura concorsuale indetta dall'Amministrazione indicata in epigrafe ed essendo risultato idoneo, ha presentato una richiesta d'accesso al verbale della commissione interministeriale Ripam di validazione della graduatoria del concorso per dirigenti, come rettificata. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria comunicando di aver consentito l'accesso in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente che ha dichiarato di aver consentito l'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale della, una richiesta d'accesso volta a chiedere l'ostensione di diversi documenti relativi ad una relazione ispettiva del, effettuata a seguito di un'aggressione da lui subita, all'interno dell'Istituto dal Sig. In particolare il Sig. ha chiesto di accedere alla relazione ispettiva ed ai relativi allegati, ai provvedimenti disciplinari adottati, alle dichiarazioni rese in occasione dell'indagine ispettiva condotta nell'Istituto di da alcuni docenti ascoltati come persone informate dei fatti e dai collaboratori scolastici ed amministrativi.

L'Amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, ritenendo che il ricorrente *“non può essere ritenuta un soggetto interessato, ai sensi degli art. 22 e ss della l. 241/90, all'accesso alla relazione ispettiva n. del, in quanto, benché coinvolto nella vicenda oggetto di indagine, non è tra i soggetti ascoltati in sede di audizione dal DT incaricato e la conoscenza degli esiti della relazione non incide in alcun modo su posizioni giuridiche soggettive da lei vantate”*. Contro tale espresso diniego il Sig. ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che, con riguardo all'ostensione della relazione ispettiva e dei provvedimenti disciplinari adottati a seguito della segnalazione del Sig., quest'ultimo ha una situazione soggettiva differenziata e rilevante ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso. Infatti, alla stregua dell'autore di un esposto, ha diritto ad accedere alla documentazione adottata conseguentemente alla segnalazione da lui effettuata (Consiglio di Stato, Ad. plen.,, n.), né l'amministrazione, nel negare l'accesso, ha rilevato idonee ragioni preclusive. Con riguardo, invece, alle dichiarazioni rese in occasione dell'indagine ispettiva condotta nell'Istituto di dai docenti ascoltati come persone informate dei fatti e dai collaboratori scolastici ed amministrativi, trattandosi di soggetti controinteressati che erano individuabili già al momento della

presentazione dell'istanza di accesso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso in oggetto ai medesimi, allegando le relative ricevute, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto tale incombente, il ricorso deve ritenersi in *parte qua* inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, limitatamente alla relazione ispettiva ed ai provvedimenti disciplinari adottati a seguito della segnalazione, invitando, per l'effetto, l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione; per il resto dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006.